



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2011
COM(2011) 452 definitivo

2011/0202 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Parte I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 949 definitivo}
{SEC(2011) 950 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La portata della crisi finanziaria ha messo in evidenza i rischi inaccettabili inerenti all'attuale regolamentazione degli enti finanziari. Secondo le stime dell'FMI, le perdite riconducibili alla crisi registrate dagli enti creditizi tra il 2007 e il 2010 sfiorano i 1 000 miliardi di euro, pari all'8% del PIL dell'UE.

Al fine di ripristinare la stabilità del settore bancario e garantire l'afflusso di crediti nell'economia reale, l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato un'ampia gamma di misure senza precedenti, di cui i contribuenti hanno dovuto in ultima istanza saldare il conto. In tale contesto, nell'ottobre 2010 la Commissione ha approvato misure di aiuto di Stato agli enti finanziari pari a 4 600 miliardi di euro, di cui oltre 2 000 miliardi sono stati effettivamente utilizzati nel 2008 e nel 2009.

Il livello di sostegno finanziario fornito agli enti creditizi deve andare di pari passo con una riforma vigorosa di egual portata, destinata a far fronte alle carenze normative messe in risalto dalla crisi. A tal riguardo, la Commissione ha già proposto una serie di modifiche della legislazione bancaria, entrate in vigore nel 2009 (CRD II) e nel 2010 (CRD III). La presente proposta contiene disposizioni, elaborate e concordate a livello internazionale, sui requisiti in materia di fondi propri e di liquidità degli enti creditizi, note col nome di "accordo di Basilea III", e armonizza altre disposizioni della legislazione in vigore. Le scelte normative sono spiegate in dettaglio nella sezione 5.

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, contengono disposizioni strettamente correlate all'accesso all'attività degli enti creditizi (ad esempio, disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'esercizio della libertà di stabilimento, i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e di quello ospitante in materia e la revisione prudenziale degli enti creditizi). Tali aspetti sono oggetto della proposta di direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che costituisce un pacchetto unico con la presente proposta. La direttiva 2006/48/CE fissa tuttavia anche norme prudenziali, in particolare negli allegati. Per ravvicinare ulteriormente le disposizioni legislative risultanti dal recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'ordinamento nazionale e al fine di assicurare, per il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle stesse norme prudenziali, queste ultime sono oggetto di una proposta di regolamento.

Per ragioni di chiarezza, inoltre, la presente proposta unifica i requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Queste ultime sono disciplinate dalla direttiva 2006/49/CE.

1.1.1. Problemi affrontati – nuovi elementi nel quadro dell'accordo di Basilea III

La proposta è volta a colmare le lacune normative nei seguenti settori:

Gestione del rischio di liquidità (parte VI). La crisi ha mostrato che le attuali pratiche di gestione del rischio di liquidità non permettono di valutare a pieno i rischi legati alla cartolarizzazione di tipo "crea e distribuisce" (*originate-to-distribute*), all'uso di strumenti finanziari complessi e al ricorso crescente a strumenti di finanziamento all'ingrosso con scadenza a breve termine. Tale situazione ha contribuito al fallimento di diversi enti finanziari e ha fortemente compromesso la solidità finanziaria di molti altri, minacciando la stabilità finanziaria e rendendo necessario il sostegno pubblico. Mentre un certo numero di Stati membri impone già requisiti quantitativi in materia di liquidità, a livello UE non esiste ancora alcuna forma di regolamentazione armonizzata e sufficientemente esplicita sui livelli adeguati di liquidità a breve e lungo termine. Le differenze tra le norme nazionali ostacolano la comunicazione tra le autorità di vigilanza e impongono agli enti transfrontalieri costi aggiuntivi per l'osservanza degli obblighi di segnalazione.

Definizione di fondi propri (parte II, titolo I). Allo scoppio della crisi i fondi propri degli enti erano insufficiente sia per quantità che per qualità. Dati i rischi che assumevano, molti enti non disponevano di una quantità sufficiente di strumenti di capitale di qualità elevatissima, ovvero capaci di assorbire le perdite in modo efficace man mano che si presentavano, consentendo all'ente di continuare a svolgere la sua attività. Gli strumenti ibridi di capitale di classe 1 (ibridi), un tempo considerati capaci di assorbire le perdite garantendo al tempo stesso la continuità dell'attività, nella pratica si sono rivelati inefficaci. Gli strumenti di capitale di classe 2 non sono stati in grado di svolgere la loro funzione, ovvero assorbire le perdite conseguenti all'insolvibilità dell'ente, dal momento che spesso si è impedito che gli enti fallissero. Gli strumenti di capitale necessari ad assorbire le perdite impreviste legate ai rischi del portafoglio di negoziazione sono risultati di qualità altrettanto elevata di quelli richiesti per i rischi fuori portafoglio, mentre la qualità degli strumenti di capitale di classe 3 è rivelata non sufficientemente elevata. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, in molti paesi i governi hanno fornito al settore bancario un sostegno finanziario senza precedenti. L'insufficiente armonizzazione a livello UE della definizione di fondi propri ha aggravato la situazione, che ha visto gli Stati membri adottare approcci molto diversi nel definire gli elementi del capitale da escludere dai fondi propri o da includervi. Unita al fatto che i coefficienti previsti dalla normativa non rispecchiavano con accuratezza la capacità reale degli enti di assorbire le perdite, tale situazione ha compromesso la capacità del mercato di valutare in maniera precisa e coerente la solvibilità degli enti dell'UE. Ciò, a sua volta, ha aumentato l'instabilità finanziaria all'interno dell'UE.

Rischio di credito di controparte (parte III, titolo II, capo 6). La crisi ha messo in evidenza una serie di carenze dell'attuale disciplina del rischio di controparte legato a operazioni con derivati, a operazioni di vendita con patto di riacquisto, e a operazioni di finanziamento tramite titoli e ha rivelato che le vigenti disposizioni non hanno garantito una gestione adeguata ed una capitalizzazione sufficiente per questo tipo di rischio. Inoltre, dette disposizioni non incoraggiavano sufficientemente a passare dalla compensazione bilaterale dei contratti derivati OTC alla compensazione multilaterale tramite controparti centrali.

Opzioni, facoltà discrezionali e armonizzazione (l'intero regolamento). Nel 2000 sette direttive bancarie sono state sostituite da un'unica direttiva la quale, nel 2006, è stata oggetto di una rifusione che ha fra l'altro recepito nell'ordinamento giuridico dell'UE le disposizioni dell'accordo di Basilea II. Ne consegue che le sue attuali disposizioni annoverano un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali. Inoltre, gli Stati membri sono stati autorizzati a imporre norme più severe di quelle della direttiva, il che, oltre a dare origine a profonde divergenze, particolarmente gravose per le imprese che operano a livello transfrontaliero, determina una mancanza di chiarezza giuridica e condizioni di disparità.

1.1.2. Obiettivi della proposta

Obiettivo principale della presente iniziativa è rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti dell'UE e contenerne l'impatto negativo sulla tutela dei depositanti e sulla prociclicità del sistema finanziario, preservando allo stesso tempo la posizione competitiva del settore bancario dell'UE.

1.2. Contesto generale

La crisi finanziaria ha suscitato un ampio impegno sia a livello UE che sul piano internazionale per elaborare politiche efficaci intese ad affrontare i problemi di fondo. Un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière ha formulato raccomandazioni per una riforma della vigilanza e della regolamentazione finanziarie in Europa. Nel marzo 2009 tali raccomandazioni sono state ulteriormente sviluppate in una comunicazione della Commissione. La presente proposta riprende numerose revisioni delle politiche elencate nel piano di azione dettagliato che accompagna la suddetta comunicazione.

A livello mondiale, la dichiarazione del G20 del 2 aprile 2009 ha espresso la volontà di risolvere la crisi tramite sforzi internazionali coerenti volti a migliorare la quantità e la qualità dei fondi propri delle banche, a introdurre misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'aumento dell'indebitamento, a instaurare un quadro che imponga agli enti finanziari maggiori riserve di liquidità e ad attenuare la prociclicità, come raccomandato dal Consiglio di stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*).

In conformità al mandato conferitogli dal G20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza bancaria (*Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – GHOS*), ossia l'organo di vigilanza del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,¹ ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dal Consiglio di stabilità finanziaria e dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009.

A dicembre 2010 il comitato di Basilea ha emanato disposizioni dettagliate riguardanti nuovi requisiti regolamentari, validi a livello mondiale, sull'adeguatezza patrimoniale e la liquidità degli enti creditizi, denominate collettivamente "accordo di Basilea III". La presente proposta fa diretto riferimento alle norme regolamentari contemplate da Basilea III.

La Commissione, in qualità di osservatore in seno al comitato di Basilea, ha lavorato in stretta collaborazione con quest'ultimo all'elaborazione delle suddette norme, ivi inclusa la valutazione del loro impatto. Di conseguenza, le misure proposte sono fedeli ai principi di Basilea III. Affinché sia raggiunto il duplice obiettivo di migliorare la resilienza del sistema finanziario mondiale e garantire condizioni di parità, è essenziale che i requisiti prudenziali così rafforzati siano applicati uniformemente in tutto il mondo.

¹ Il **comitato di Basilea per la vigilanza bancaria** offre un forum per una cooperazione costante in materia di vigilanza bancaria. Esso mira a promuovere e rafforzare le pratiche di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il comitato è composto di rappresentanti di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Giappone, Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e di nove Stati membri dell'UE: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

Allo stesso tempo, nell'elaborare la presente proposta legislativa la Commissione si è particolarmente impegnata a garantire che determinate specificità e questioni europee di primaria importanza fossero trattate in maniera adeguata. A tal proposito conviene ricordare che nell'UE, diversamente da quanto avviene in altre grandi economie, i principi normativi concordati su scala mondiale sotto l'egida del comitato di Basilea non si applicano unicamente alle banche che operano a livello internazionale, ma sono estesi all'intero settore bancario, applicandosi a tutti gli enti creditizi e, in linea generale, anche alle imprese di investimento. Come spiegato più in dettaglio al punto 4.2, l'UE ha sempre ritenuto che solo questo approccio sia suscettibile di garantire reali condizioni di parità nell'UE, massimizzando al contempo i vantaggi che ne conseguono in termini di stabilità finanziaria.

È questo uno dei motivi per cui appare giustificato apportare una serie di adattamenti ai principi di Basilea III in modo da permettere un trattamento adeguato delle specificità e delle questioni europee. Tali adattamenti sono tuttavia coerenti con la natura e gli obiettivi della riforma di Basilea III.

Più in generale va osservato che, nell'ambito della riforma della regolamentazione dei servizi finanziari dell'UE, una delle priorità della Commissione è garantire che il settore bancario sia in grado di adempiere al suo compito principale, ossia finanziare l'economia reale e fornire servizi ai cittadini e alle imprese europei. A tale riguardo, il 18 luglio la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso ad un conto di pagamento di base².

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione dei soggetti interessati

I servizi della Commissione hanno seguito da vicino e partecipato ai lavori di fori internazionali, in particolare del comitato di Basilea, incaricato di sviluppare il quadro di Basilea III. Il comitato bancario europeo (CBE) e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), così come il suo successore a partire dal 2011, ovvero l'Autorità bancaria europea (ABE), sono stati ampiamente consultati e coinvolti nei lavori. Le loro osservazioni hanno contribuito alla preparazione della presente proposta e della relativa valutazione dell'impatto.

2.1.1. CEBS

Per valutare l'impatto della presente proposta legislativa sul settore bancario dell'UE, il CEBS ha realizzato un ampio studio d'impatto quantitativo al quale hanno partecipato 246 enti creditizi. Il CEBS ha inoltre condotto vaste consultazioni pubbliche e nell'ottobre 2008 ha presentato un parere tecnico sulle opzioni e facoltà discrezionali nazionali.

2.1.2. Gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali

Tra il 2008 e il 2011 i servizi della Commissione hanno tenuto sei incontri del gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali, i cui membri sono nominati dal comitato bancario europeo, sulle opzioni e facoltà discrezionali nazionali. Inoltre, i sottogruppi del gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali hanno condotto lavori ad un livello

² C(2011) 4977.

ancora più tecnico in materia di liquidità, definizione di fondi propri, coefficiente di leva finanziaria e rischio di controparte.

2.1.3. Altre consultazioni pubbliche

Tra il 2009 e il 2011 la Commissione ha effettuato quattro consultazioni pubbliche su ciascun elemento della presente proposta e nell'aprile 2010 i suoi servizi hanno inoltre organizzato un'audizione pubblica cui hanno partecipato tutti i gruppi di interesse.

La valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento riflette le risposte alle consultazioni pubbliche e le opinioni espresse nel corso dell'audizione pubblica, disponibili nel sito web della Commissione.

La Commissione ha inoltre effettuato consultazioni separate con il settore, compreso il gruppo di esperti sulle questioni bancarie istituito dalla Commissione e diversi enti e associazioni bancarie dell'UE.

2.2. Valutazione dell'impatto

Complessivamente, 27 opzioni sono state valutate e confrontate al fine di affrontare i diversi problemi individuati³. Nella tabella che segue sono elencate le singole opzioni esaminate nell'ambito di ciascuna politica, classificate in funzione della loro efficacia⁴ ed efficienza⁵ in termini di raggiungimento dei relativi obiettivi politici a più lungo termine. Le opzioni prescelte, individuate sulla base di detta classifica, sono messe in evidenza e discusse nel resto della presente sezione.

Ambito	Opzioni	Criteri di confronto tra le opzioni								
		Efficacia								Efficienza
		Migliorare l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali	Migliorare la gestione dei rischi bancari	Eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare	Migliorare la chiarezza giuridica	Ridurre i costi di messa in conformità	Creare condizioni di maggiore parità	Rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza	Allineare i requisiti prudenziali a carico dei SIFI ai rischi che essi nascono.	
Liquidità - Coefficiente di copertura della liquidità	Mantenere l'approccio attuale	3	3							3
	Introdurre il coefficiente di copertura della liquidità come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010	2	2							1
	Introdurre, con un periodo di osservazione, il coefficiente di copertura della liquidità adottato dal comitato di Basilea	1	1							2
Liquidità - Coefficiente netto di finanziamento stabile	Mantenere l'approccio attuale	3	3							3
	Introdurre il coefficiente netto di finanziamento stabile come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010	2	2							2
	Introdurre, con un periodo di osservazione, il coefficiente netto di finanziamento stabile adottato dal comitato di Basilea	1	1							1
Ammissibilità degli strumenti di capitale e applicazione degli adeguamenti normativi	Mantenere l'approccio attuale	5	5	5			5		5	5
	Modificare solo i criteri di ammissibilità come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010	4	4	4			4		4	4
	Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi come specificato nella consultazione pubblica di febbraio 2010	1-3	1-3	1-3			2-3		1	1-3

³ Per un'analisi dettagliata di tutte le opzioni politiche si rinvia alla valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta.

⁴ La misura in cui le singole opzioni consentono di conseguire obiettivi pertinenti.

⁵ La misura in cui i singoli obiettivi possono essere raggiunti con un determinato livello di risorse.

Ambito	Opzioni	Criteri di confronto tra le opzioni									
		Efficacia								Efficienza	
		Migliorare l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali	Migliorare la gestione dei rischi bancari	Eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare	Migliorare la chiarezza giuridica	Ridurre i costi di messa in conformità	Creare condizioni di maggiore parità	Rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza	Allineare i requisiti prudenziali a carico dei SIFI ai rischi che essi non coprono		Ridurre la ciclicità degli accantonamenti e dei requisiti patrimoniali
	Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi basandosi sull'approccio di Basilea	1-3	1-3	1-3			2-3		2-3	1-3	2
	Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi basandosi sull'approccio di Basilea, con alcuni adeguamenti per le specificità dell'Unione europea	1-3	1-3	1-3			1		2-3	1-3	1
Rischio di controparte (CCR)	Mantenere l'approccio attuale	3	3						3	3	3
	Migliorare la copertura di rischio di controparte	2	2						2	2	2
	Migliorare la copertura del rischio di controparte e riservare un trattamento specifico alle esposizioni a controparti centrali	1	1						1	1	1
Coefficiente di leva finanziaria	Mantenere l'approccio attuale	3	3							3	3
	Introdurre il coefficiente di leva finanziaria come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010	2	2							2	2
	Effettuare un ampio monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria	1	1							1	1
Riserve di capitale	Mantenere l'approccio attuale	4	4							4	4
	Riserva di capitale di conservazione	1-2	1-3							3	2-3
	Riserve di capitale anticiclica	3	1-3							1-2	2-3
	Riserve di capitale duplice	1-2	1-3							1-2	1
Corpus unico di norme	Mantenere l'approccio attuale			4	4	4	4	4			4
	Armonizzazione minima			3	3	1-3	3	3			1-3
	Armonizzazione massima			1-2	1	1-3	1	1			1-3
	Armonizzazione massima, con alcune eccezioni			1-2	2	1-3	2	2			1-3
Scelta dello strumento di intervento	Modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali			2	2	2		2			2
	Limitazione del campo di applicazione della direttiva sui requisiti patrimoniali e proposta di regolamento			1	1	1		1			1

Classifica delle opzioni: 1 = la più efficace/efficiente, 5 = la meno efficace/efficiente

2.2.1. Singoli provvedimenti

Gestione del rischio di liquidità (parte VI). Per migliorare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità degli enti finanziari, dopo un periodo di osservazione e revisione nel 2015 sarà introdotto un coefficiente di copertura della liquidità. Gli enti dovranno allora disporre per un periodo di 30 giorni di riserve di attività liquide di qualità elevata in quantità uguale ai deflussi netti di liquidità. I deflussi così coperti (il denominatore) rifletterebbero sia gli shock specifici dell'ente sia quelli sistemici tenuto conto delle circostanze concrete determinatesi nel quadro della crisi finanziaria mondiale. Le disposizioni relative all'elenco delle riserve di attività liquide di qualità elevata (il numeratore) per coprire i deflussi dovrebbero garantire la qualità creditizia e la liquidità elevate delle attività. In base alla definizione di coefficiente di copertura della liquidità contenuta nell'accordo di Basilea III, nell'UE il rispetto di quest'obbligo dovrebbe dar luogo, grazie alla riduzione della frequenza attesa delle crisi sistemiche, ad una crescita netta annua del PIL compresa tra lo 0,1% e lo 0,5%.

Per far fronte ai problemi di finanziamento derivanti da asimmetrie di durata tra attività e passività, la Commissione potrebbe proporre che nel 2018, dopo un periodo di osservazione e riesame, venga introdotto un coefficiente netto di finanziamento stabile. Ciascun ente dovrebbe pertanto mantenere per un intero anno una solida struttura di finanziamento in caso di scenario di stress durevole che dovesse interessarlo, quale un calo significativo della sua redditività o solvibilità. A tal fine, le attività attualmente finanziate ed eventuali obbligazioni contingenti di finanziamento dovranno essere coperte in qualche misura da fonti di finanziamento stabile.

Definizione di patrimonio (parte II). La proposta si basa sulle modifiche apportate con la CRD II al fine di rafforzare ulteriormente i criteri di ammissibilità degli strumenti di capitale. Inoltre, essa armonizza in maniera significativa gli adeguamenti apportati alla contabilità del capitale proprio al fine di determinare l'importo del patrimonio di vigilanza che è prudente riconoscere a fini regolamentari. Questa nuova definizione armonizzata accrescerebbe notevolmente l'importo del patrimonio di vigilanza che gli enti devono detenere.

I nuovi requisiti in materia di patrimonio di vigilanza in situazione di normale esercizio – capitale di base di classe 1 e capitale di classe 1 – saranno attuati progressivamente tra il 2013 e il 2015. Anche i nuovi adeguamenti prudenziali saranno introdotti gradualmente: 20% all'anno a partire dal 2014, per raggiungere il 100% nel 2018. Allo scopo di consentire una transizione armoniosa verso le nuove norme, ad alcuni strumenti di capitale si applicherebbero inoltre clausole di salvaguardia per un periodo di dieci anni.

Rischio di controparte (parte III, titolo II, capo 6). I requisiti in materia di gestione e di capitalizzazione del rischio di controparte verranno rafforzati. Gli enti sarebbero soggetti a requisiti supplementari in materia di fondi propri per far fronte a eventuali perdite derivanti dal deterioramento della qualità creditizia della controparte. Una tale misura promuoverebbe sane pratiche di gestione di questo tipo di rischio; la sua copertura sarebbe presa in considerazione, il che consentirebbe agli enti di attenuare l'impatto di questi requisiti. Verranno aumentati i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti finanziari rispetto alle esposizioni verso società non finanziarie. Una tale modifica dovrebbe incoraggiare la diversificazione del rischio di controparte tra gli enti di piccole dimensioni e, in genere, dovrebbe contribuire a ridurre l'interconnessione tra gli enti di grandi dimensioni o di importanza sistemica. La proposta consentirebbe inoltre di incoraggiare maggiormente la compensazione di strumenti OTC tramite controparti centrali. Tali proposte dovrebbero incidere soprattutto sui grandi enti dell'UE, dal momento che il rischio di controparte riguarda unicamente le banche con significative attività di finanziamento tramite derivati OTC e titoli.

Coefficiente di leva finanziaria (parte VII). Al fine di limitare un accumulo eccessivo di leva finanziaria nei bilanci degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ridurre così la ciclicità dell'attività di prestito, la Commissione propone inoltre di introdurre un coefficiente di leva finanziaria non basato sul rischio. Come convenuto dal comitato di Basilea, verrà introdotto quale strumento di revisione prudenziale degli enti e il suo impatto sarà monitorato in vista della sua confluenza, nel 2018, verso una misura vincolante (primo pilastro), dopo un riesame ed una calibrazione adeguati, in linea con gli accordi internazionali.

Corpus unico di norme (intero regolamento). La presente proposta armonizza approcci nazionali divergenti in materia di vigilanza, eliminando quasi del tutto opzioni e facoltà discrezionali. Per permettere agli Stati membri di adottare regole più severe, sono esentati certi settori ben definiti, dove le divergenze sono dovute a considerazioni in materia di valutazione dei rischi, a specificità di mercato o di prodotto o ancora ai diversi quadri giuridici nazionali.

2.2.2. *Strumento di intervento*

La presente proposta separa efficacemente i requisiti prudenziali dagli altri due settori delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, ovvero l'autorizzazione e la vigilanza continua. Questi due aspetti continuerebbero a essere disciplinati da una direttiva, che costituisce un pacchetto unico con la presente proposta. Tale separazione rispecchia le differenze dal punto di vista dell'oggetto, della natura e dei destinatari delle disposizioni.

2.2.3. *Effetti cumulativi del pacchetto*

A completamento della propria valutazione dell'impatto di Basilea III, la Commissione ha esaminato una serie di studi effettuati sia dal settore pubblico che privato, i cui risultati principali possono essere riassunti nel modo seguente.

Assieme alla CRD III, la presente proposta dovrebbe aumentare le attività ponderate per il rischio dei grandi enti creditizi del 24,5% e di un modesto 4,1% quelle degli enti più piccoli. Si stima che i nuovi fondi propri da raccogliere a motivo del nuovo requisito e della riserva di capitale di conservazione ammontano a 84 miliardi di euro entro il 2015 e a 460 miliardi di euro entro il 2019.

L'UE conterebbe su netti vantaggi economici a lungo termine sotto forma di un incremento annuo del suo PIL compreso tra lo 0,3% e il 2%. Vantaggi derivanti da una riduzione sia della frequenza che della probabilità attese di future crisi sistemiche.

Se gli enti creditizi ricapitalizzassero ad un coefficiente patrimoniale complessivo di almeno il 10,5%, si stima che la presente proposta ridurrebbe tra il 29% e l'89% la probabilità di una crisi sistemica del settore bancario in sette Stati membri.

L'aumento dei fondi propri, associato alla riserva di capitale anticiclica, e i requisiti di liquidità dovrebbero anch'essi contribuire a ridurre l'ampiezza dei normali cicli economici. Ciò riguarda in particolare le piccole e medie imprese che, rispetto alle grandi, dipendono per il loro finanziamento in misura relativamente maggiore dagli enti creditizi durante tutta la durata del ciclo economico.

2.2.4. *Oneri amministrativi*

A trarre maggior vantaggio dall'armonizzazione delle vigenti disposizioni nazionali sarebbero gli enti con un numero più elevato di attività transfrontaliere, dato che la conseguente riduzione degli oneri amministrativi dovrebbe alleggerire il carico dovuto all'applicazione delle misure di Basilea III.

3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le modifiche proposte si ricollegano alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, anteriori al presente regolamento. Ciò significa che saranno attentamente monitorati sia gli elementi delle precedenti direttive che i nuovi elementi introdotti dal presente regolamento. Il monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria e le nuove misure di liquidità saranno oggetto di attento controllo, basato sui dati statistici ottenuti in conformità alle disposizioni della presente proposta. Il controllo e la valutazione saranno effettuati sia a livello dell'UE (ABE/BCE – Banca centrale europea) che a livello internazionale (comitato di Basilea).

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

4.1. Base giuridica

L'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE costituisce la base giuridica per un regolamento volto a istituire disposizioni uniformi per il funzionamento del mercato interno. Mentre la proposta di direttiva [inserted by OP], basata sull'articolo 53 del TFUE, disciplina l'accesso all'attività delle imprese, la necessità di separare dette disposizioni dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività giustifica il ricorso ad una diversa base giuridica.

I requisiti prudenziali stabiliscono criteri per la valutazione dei rischi connessi a talune attività bancarie e dei fondi necessari a far fronte a tali rischi. Di conseguenza, essi non disciplinano l'accesso alle attività di raccolta dei depositi, ma regolano il modo in cui queste attività sono svolte al fine di garantire la protezione dei depositanti e la stabilità finanziaria. La presente proposta di regolamento riunisce i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, attualmente stabiliti in due diverse direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE), in un solo strumento giuridico, semplificando notevolmente il quadro giuridico applicabile.

Come indicato in precedenza (punti 1.1.1 e 2.2.1), le vigenti disposizioni prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali e consentono agli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Ciò crea notevoli disparità che non solo possono rappresentare un problema per la stabilità finanziaria, come esposto al punto 1.1.1, ma ostacolano anche la fornitura di servizi transfrontalieri e lo stabilimento in altri Stati membri, poiché un ente deve passare al vaglio una normativa diversa per ogni Stato membro nel quale voglia esercitare la sua attività. La disparità di condizioni che ne consegue rappresenta un freno per il mercato interno ed è motivo di incertezza giuridica. Poiché le precedenti codifiche e rifusioni non hanno permesso di ridurre tali divergenze, è necessario adottare un regolamento per introdurre norme uniformi in tutti gli Stati membri e garantire così il buon funzionamento del mercato interno.

Grazie al regolamento si garantirebbe la diretta applicabilità dei requisiti prudenziali agli enti. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché evita che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Il regolamento proposto dimostrerebbe chiaramente che gli enti sono soggetti alle stesse norme su tutti i mercati dell'UE, il che rafforzerebbe inoltre in tutta l'UE la fiducia nella stabilità degli enti. Il regolamento permetterebbe inoltre all'UE di attuare più rapidamente eventuali futuri cambiamenti, poiché qualsiasi modifica è applicabile quasi immediatamente dopo la sua adozione. Ciò consentirebbe all'UE di rispettare scadenze di attuazione concordate a livello internazionale e di stare al passo con i principali sviluppi di mercato.

4.2. Sussidiarietà

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TFUE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dall'UE. Le relative disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Solo un'azione dell'UE può garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi requisiti prudenziali e che in tal modo vengano assicurate condizioni di parità, venga ridotta la complessità della regolamentazione, vengano evitati costi ingiustificati per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere, venga promossa l'ulteriore integrazione nel mercato UE e si eliminino le opportunità di arbitraggio regolamentare. Un'azione dell'UE assicura inoltre un elevato livello di stabilità

finanziaria su tutto il suo territorio. I requisiti prudenziali definiti nella proposta sono infatti iscritti nella normativa UE da oltre 20 anni.

L'articolo 288 del TFUE permette di scegliere fra vari strumenti giuridici. Il regolamento è pertanto soggetto al principio di sussidiarietà nella stessa misura di altri strumenti giuridici. La sussidiarietà va conciliata con altri principi stabiliti nei trattati, quali le libertà fondamentali. Destinatari formali delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono gli Stati membri, ma in definitiva esse sono indirizzate alle imprese. Il regolamento garantisce condizioni di maggiore parità, perché è direttamente applicabile ed elimina la necessità di vagliare la legislazione di un altro Stato membro prima di avviarsi un'attività, dato che le norme sono esattamente le stesse. Ciò comporta meno oneri per gli enti. Inoltre, adottando un regolamento è possibile evitare ritardi legati al recepimento delle direttive.

4.3. Ruolo dell'ABE e conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE

La presente proposta comporta più di 50 disposizioni per cui l'ABE è tenuta a presentare alla Commissione norme tecniche di regolamentazione e di attuazione al fine di precisare i criteri definiti in alcune disposizioni del presente regolamento e garantire la sua applicazione uniforme. La Commissione è abilitata ad adottarle come atti delegati e di esecuzione.

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)⁶. A tale riguardo la Commissione richiama la dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee, secondo la quale: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

4.4. Interazione e coerenza fra i diversi elementi della misura

Il presente regolamento forma con la proposta di direttiva [da inserire da parte dell'OP] un corpo unico destinato a sostituire le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Ciò significa che sia la direttiva che il regolamento riguarderebbero tanto gli enti creditizi quanto le imprese di investimento. Attualmente, queste ultime sono semplicemente "allegate" alla direttiva 2006/48/CE dalla direttiva 2006/49/CE, costituita in gran parte da semplici riferimenti alla direttiva 2006/48/CE. Pertanto, unificando in un corpus unico le disposizioni applicabili a entrambi i tipi di imprese si dovrebbe migliorare la leggibilità delle disposizioni che le disciplinano. Inoltre, gli estesi allegati di delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sarebbero integrati nell'articolato, semplificando ulteriormente la loro applicazione.

La normativa prudenziale direttamente applicabile agli enti è contenuta nella proposta di regolamento. Nella proposta di direttiva rimangono le disposizioni relative all'autorizzazione degli enti creditizi e all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Questo non riguarderebbe le imprese di investimento, dato che i corrispondenti diritti

⁶ COM(2009) 501, COM(2009) 502, COM(2009) 503.

e obblighi sono disciplinati dalla direttiva 2004/39/CE ("MiFID"). Continuerebbero a far parte della direttiva anche i principi generali di vigilanza degli enti destinati agli Stati membri, che devono attuarli esercitando il loro potere discrezionale. Ciò comprende in particolare lo scambio di informazioni, la ripartizione dei compiti tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante e l'esercizio dei poteri sanzionatori (di nuova istituzione). La direttiva conterrebbe ancora le disposizioni che disciplinano la revisione prudenziale degli enti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali disposizioni completano i requisiti prudenziali generali previsti per gli enti dal regolamento, integrandoli con dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. La gamma di tali dispositivi di vigilanza verrebbe stabilita nella direttiva poiché è opportuno che le autorità competenti possano giudicare autonomamente quali dispositivi imporre. Ciò comprende i processi interni in seno ad un ente, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi e gli obblighi in materia di governo societario di nuova introduzione.

5. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA E CONFRONTO CON BASILEA III

Al fine di garantire che Basilea III venga applicato in maniera equilibrata agli enti dell'UE, la Commissione ha dovuto compiere alcune scelte di regolamentazione, che vengono spiegate nel presente capitolo.

5.1. Armonizzazione massima (intero regolamento)

L'armonizzazione massima è necessaria per conseguire un vero e proprio corpus unico di norme. L'imposizione inadeguata e non coordinata di norme più rigorose da parte dei singoli Stati membri potrebbe comportare uno spostamento delle esposizioni e dei rischi sottostanti verso il settore bancario "ombra" o verso un altro Stato membro dell'UE.

Inoltre, le valutazioni dell'impatto effettuate dal comitato di Basilea e dalla Commissione europea si basano sugli specifici coefficienti patrimoniali adottati. Non è chiaro quale potrebbe essere l'impatto, in termini di costi e di crescita, di requisiti in materia di fondi propri più elevati in uno o più Stati membri, quale risultato di una "corsa al rialzo" in tutta l'UE.

Se esiste la necessità di rafforzare i requisiti prudenziali *a livello dell'UE*, dovrebbe poter essere possibile modificare di conseguenza e temporaneamente il corpus comune di norme. La Commissione potrebbe adottare un atto delegato per innalzare, per un periodo limitato di tempo, il livello dei requisiti in materia di fondi propri, i fattori di ponderazione del rischio di certe esposizioni o imporre requisiti prudenziali più rigorosi, per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora ciò fosse necessario per far fronte a variazioni di intensità dei rischi micro e macroprudenziali connessi agli sviluppi di mercato a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare su raccomandazione o parere del Comitato europeo per il rischio sistemico.

La presente proposta e la proposta di direttiva che l'accompagna offrono già alle *autorità competenti* tre modi per risolvere i problemi macroprudenziali a livello nazionale:

- per prestiti garantiti da beni immobili, gli Stati membri potrebbero adeguare i requisiti in materia di fondi propri;
- gli Stati membri potrebbero imporre ulteriori requisiti in materia di fondi propri a singoli enti o gruppi di enti qualora giustificato da circostanze specifiche nel quadro del cosiddetto "secondo pilastro";

- gli Stati membri fissano il livello di riserva di capitale anticiclica in funzione degli specifici rischi macroeconomici esistenti sul loro territorio, il che modificherebbe sensibilmente i requisiti in materia di fondi propri.

Durante il periodo transitorio, gli Stati membri avrebbero inoltre la possibilità di anticipare alcune delle nuove regole più rigorose ispirate alle disposizioni di Basilea III, ovvero potrebbero applicarle più rapidamente di quanto non lo preveda l'accordo.

5.2. Definizione di fondi propri (parte II)

5.2.1. Deduzione di partecipazioni significative nelle imprese assicurative e nei conglomerati finanziari

Basilea III impone alle banche operanti a livello internazionale di detrarre dai loro fondi propri partecipazioni significative detenute in compagnie assicurative non consolidate. Tale misura è volta ad impedire che una banca contabilizzi tra i suoi fondi propri il capitale utilizzato da un'impresa di assicurazioni sua controllata. Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari prevede norme specifiche per tener conto di siffatto "doppio conteggio" di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. La presente proposta rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, previsto per il 2012.

5.2.2. Fondi propri di qualità elevatissima: criteri, ritiro graduale e clausole di salvaguardia

Nel quadro di Basilea III, le banche attive a livello internazionale costituite come società per azioni possono comprendere tra i fondi propri di qualità elevatissima soltanto le "azioni ordinarie" che rispondono a criteri rigorosi. La presente proposta è intesa a dare attuazione a detti criteri, ma non limita la forma giuridica degli elementi di fondi propri di qualità elevatissima emessi da enti costituiti come società per azioni alle sole azioni ordinarie. La definizione di azioni ordinarie varia a seconda del diritto societario nazionale. In base ai criteri rigorosi stabiliti nella presente proposta, solo gli strumenti di qualità elevatissima saranno riconosciuti come strumenti di patrimonio di vigilanza di qualità elevatissima. Secondo detto criterio, solo gli strumenti di qualità equivalente alle azioni ordinarie sarebbero ammissibili a tale trattamento. Al fine di garantire la piena trasparenza degli strumenti riconosciuti, la proposta impone all'ABE di elaborare, aggiornare e pubblicare un elenco dei tipi di strumenti riconosciuti.

Basilea III prevede un periodo di dieci anni per il ritiro graduale di taluni strumenti, emessi da enti non costituiti come società per azioni, che non soddisfano le nuove norme. In conformità alle modifiche apportate ai fondi propri dalla direttiva 2009/111/CE e alla necessità di garantire un trattamento coerente delle diverse forme giuridiche di società, la presente proposta (parte X, titolo I, capo 2), offre tale clausola di salvaguardia anche agli strumenti di qualità elevatissima emessi da enti costituiti come società per azioni diversi dalle azioni ordinarie, e dal relativo sovrapprezzo di emissione.

Al fine di garantire una transizione armoniosa verso le nuove norme, Basilea III consente di ritirare gradualmente dal patrimonio di vigilanza gli strumenti non conformi alle nuove norme

emessi prima del 12 settembre 2010, data limite di emissione per poter beneficiare del regime transitorio. Tutti gli strumenti che non soddisfano le nuove norme emessi dopo tale data saranno interamente esclusi dal patrimonio di vigilanza a partire dal 2013. La data limite di emissione è fissata dalla presente proposta alla data della sua adozione da parte della Commissione. E ciò al fine di evitare che le sue disposizioni si applichino con effetto retroattivo, il che non sarebbe giuridicamente possibile.

5.2.3. Banche cooperative, mutue ed enti analoghi

Basilea III garantisce che le nuove norme possano essere applicate agli strumenti di qualità elevatissima emessi da enti non costituiti come società per azioni, quali banche cooperative, mutue ed enti analoghi. La presente proposta precisa in dettaglio le modalità di applicazione della definizione di fondi propri di Basilea III agli strumenti di capitale di qualità elevatissima emessi da società non costituite come società per azioni.

5.2.4. Partecipazioni di minoranza e taluni strumenti di capitale emessi da filiazioni

Una partecipazione di minoranza è il capitale di alcune filiazioni appartenente ad un azionista di minoranza esterno al gruppo. Basilea III riconosce le partecipazioni di minoranza (e alcune forme di patrimonio di vigilanza emesso da filiazioni) solo se le filiazioni sono enti (o soggetti alle stesse regole) e il capitale è utilizzato per soddisfare i requisiti patrimoniali e la riserva di capitale di conservazione, un nuovo requisito che impone nuove restrizioni alla distribuzione dei dividendi e al pagamento di determinate cedole e gratifiche. L'altra nuova riserva di capitale, quella anticiclica, è un importante strumento macroprudenziale che può essere imposto dalle autorità di vigilanza per moderare o stimolare le attività di prestito, a seconda delle diverse fasi del ciclo del credito. La presente proposta dota l'UE di procedure solide per coordinare l'uso della riserva di capitale anticiclica da parte degli Stati membri e l'approccio da essa seguito in materia di partecipazioni di minoranza e di taluni strumenti di capitale emessi da filiazioni permette di prendere in considerazione la riserva di capitale anticiclica qualora utilizzata. Essa riconosce pertanto l'importanza di detenere una riserva e prende in considerazione il capitale utilizzato per farvi fronte e sopprime un possibile disincentivo all'imposizione della riserva.

5.2.5. Detrazione di talune attività fiscali differite

Un'attività fiscale differita è un attivo di bilancio che può essere utilizzato per ridurre l'imposta sul reddito di un esercizio successivo. Basilea III specifica che talune attività fiscali differite non devono essere detratte dai fondi propri. La presente proposta precisa che tali attività comprendono quelle che, nel caso in cui un'impresa sia in perdita, sono automaticamente convertite in un credito nei confronti dello Stato. Dette attività non devono essere detratte dai fondi propri se è garantita la loro capacità di assorbire le perdite in caso di necessità.

5.3. Trattamento di determinate esposizioni (parte III, titolo II, capo 2)

5.3.1. Trattamento delle esposizioni verso PMI

La vigente normativa UE consente alle banche di applicare alle esposizioni verso le PMI fattori preferenziali di ponderazioni del rischio. Tale trattamento preferenziale continuerà a essere applicato tanto nel quadro dell'accordo di Basilea III quanto nell'ambito del progetto di proposta. L'applicazione di requisiti in materia di fondi propri meno rigorosi per le esposizioni

verso le PMI richiederebbe innanzitutto una revisione del quadro internazionale di Basilea. Nella proposta tale questione è soggetta ad una clausola di riesame.

È fondamentale che i fattori di ponderazioni del rischio per i prestiti alle PMI siano valutate attentamente. Per questo motivo, l'ABE è invitata ad analizzare gli attuali fattori di ponderazione del rischio e a redigere, entro il 1° settembre 2012, una relazione in cui si valuti la possibilità di una loro riduzione, a partire da uno scenario di riduzione di un terzo rispetto alla situazione attuale. La Commissione ha intenzione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale analisi e, se del caso, presenterà proposte legislative per la revisione dei fattori di ponderazione del rischio verso le PMI.

Inoltre, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, in consultazione con l'ABE, redigerà una relazione sui prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche che presenterà, eventualmente corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.3.2. Trattamento delle esposizioni derivanti dal finanziamento del commercio

Il comitato di Basilea si pronuncerà solo verso la fine del 2011 sulla necessità di fissare requisiti patrimoniali meno rigorosi per **il finanziamento del commercio**. Di conseguenza, tale questione non è abordata nella presente proposta, che prevede però una clausola di riesame sul trattamento di dette esposizioni.

5.4. Rischio di controparte (parte III, titolo II, capo 6)

Nel quadro di Basilea III, le banche saranno tenute a detenere fondi propri supplementari a fronte del rischio di deterioramento del merito di credito della controparte. La proposta introdurrebbe questo nuovo requisito in materia di fondi propri. Tuttavia, Basilea III riconosce solo in misura molto limitata le perdite contabilizzate in anticipo da una banca aventi effetto immediato sul conto profitti e perdite (aggiustamenti della valutazione del credito subiti). Sulla base delle risposte che la Commissione ha ricevuto a seguito della consultazione avviata sul tema tra febbraio e marzo 2011 e con il sostegno della maggior parte degli Stati membri, la presente proposta autorizzerebbe le banche che utilizzano il metodo avanzato per il rischio di credito a contabilizzare tali perdite in misura più importante, pur tuttavia prudente, rispecchiando pertanto meglio la prassi di copertura delle perdite future applicata da numerose banche dell'UE.

5.5. Liquidità (parte VI)

5.5.1. Requisito di copertura della liquidità

La Commissione è fermamente decisa a conseguire un requisito armonizzato di copertura della liquidità entro il 2015. È al tempo stesso opportuno prendere molto sul serio le incertezze connesse a possibili conseguenze indesiderate e al periodo di osservazione previsto da Basilea III. In conformità alle seguenti disposizioni, un requisito vincolante sarà introdotto solo dopo un riesame adeguato:

- in una prima fase, a decorrere dal 2013 obbligo generale a carico delle banche di mantenere una copertura della liquidità appropriata;
- obbligo di comunicare alle autorità nazionali gli elementi necessari per verificare che essi dispongono di una copertura di liquidità adeguata mediante i modelli di

segnalazione uniformi elaborati dall'ABE ai fini dell'accertamento dei criteri di Basilea III;

- conferimento alla Commissione del potere di precisare ulteriormente il requisito di copertura della liquidità a seconda delle conclusioni tratte dal periodo di osservazione e dagli sviluppi della situazione internazionale. Evitando la lunga procedura legislativa ordinaria (codecisione), si riuscirebbe a utilizzare al meglio il periodo di osservazione e a rinviare la calibrazione alla fine di detto periodo.

All'interno di un gruppo di enti creditizi o di imprese di investimento, o di entrambi, il requisito di copertura della liquidità si applicherà, in linea di principio, a livello di ogni singolo ente creditizio o impresa di investimento. Diversamente dalle succursali, sprovviste di personalità giuridica, le imprese di investimento o gli enti creditizi sono soggetti a obbligazioni di pagamento che, in circostanze di stress, possono condurre a deflussi di liquidità. Nulla garantisce che, in caso di difficoltà a rispettare le loro obbligazioni di pagamento, essi ricevano un sostegno di liquidità da altri enti creditizi o imprese di investimento appartenenti allo stesso gruppo. Tuttavia, a rigorose condizioni, le autorità competenti potranno dispensare singoli enti creditizi o imprese di investimento e sottoporli a requisiti consolidati in materia di fondi propri. Tali condizioni rigorose, enunciate all'articolo 7, paragrafo 1, garantiscono, tra l'altro, che gli enti creditizi e le imprese di investimento siano tenuti per legge a sostenersi a vicenda e siano effettivamente in grado di farlo.

Nel caso di un gruppo con enti creditizi o imprese di investimento in diversi Stati membri, affinché sia possibile accordare la deroga ai requisiti individuali, tutte le autorità competenti per i singoli enti creditizi o imprese di investimento devono decidere *insieme* che le condizioni per la deroga sono soddisfatte. Nelle situazioni di questo tipo, che riguardano diversi paesi, alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, si sommano quelle dell'articolo 7, paragrafo 2. Conformemente alle suddette condizioni supplementari, tutte le singole autorità competenti devono approvare la gestione della liquidità del gruppo e l'ammontare della liquidità di cui dispone ogni ente creditizio o impresa di investimento del gruppo. In caso di disaccordo, l'autorità competente del singolo ente creditizio o dell'impresa di investimento deciderà da sola in merito all'applicazione della deroga.

In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'ABE può inoltre svolgere il ruolo di mediatore. ma le sue conclusioni sarebbero vincolanti solo per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Le singole autorità competenti hanno l'ultima parola riguardo alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ossia in merito all'adeguatezza della gestione della liquidità del gruppo e all'adeguatezza della liquidità dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.

5.5.2. *Requisito di finanziamento stabile*

La Commissione si è fermamente impegnata a fissare norme minime in merito al requisito di finanziamento stabile entro il 1° gennaio 2018. Poiché Basilea III prevede a tal riguardo un periodo di osservazione fino al 2018, ci sarebbe abbastanza tempo per definire un requisito di finanziamento stabile in forma di una proposta che il Parlamento e il Consiglio adotterebbero con procedura di codecisione prima della fine del periodo di osservazione.

5.6. Leva finanziaria (parte VII)

Il coefficiente di leva finanziaria è un nuovo strumento di regolamentazione nell'UE. In linea con Basilea III, in questa fase la Commissione non propone di farne uno strumento

vincolante, ma di utilizzarlo in un primo tempo come ulteriore criterio eventualmente applicabile a singole banche a discrezione delle autorità di vigilanza, in vista della sua trasformazione, nel 2018, in una misura vincolante (primo pilastro), dopo un riesame ed una calibrazione adeguati. Grazie agli obblighi di segnalazione sarà possibile decidere con cognizione di causa in merito alla sua introduzione come requisito vincolante nel 2018. In linea con Basilea III, si propone che gli enti pubblichino i loro coefficienti di leva finanziaria a partire dal 2015.

5.7. Limiti previsti nel quadro di Basilea I (parte XIII)

Per le attività più rischiose, i fondi propri da detenere nel quadro di Basilea II sono superiori a quelli richiesti nel quadro di Basilea I ma sono inferiori per quelle meno rischiose. Questo perché Basilea II è stato pensato per essere più sensibile al rischio rispetto a Basilea I.

Per evitare che le banche siano soggette a requisiti in materia di fondi propri inadeguatamente bassi, Basilea II non consente di scendere al di sotto dell'80% dei fondi propri richiesti nel quadro di Basilea I. Detta disposizione è scaduta a fine 2009, ma la direttiva 2010/76/CE l'ha reintrodotta fino alla fine del 2011. Basandosi sulla proroga voluta dal comitato di Basilea nel luglio 2009, il presente progetto di proposta reintroduce il suddetto requisito fino al 2015. Le autorità competenti, dopo aver consultato l'ABE, possono dispensare un ente dall'applicare il limite previsto da Basilea I, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti relativi all'utilizzo dei metodi avanzati per valutare il rischio di credito e il rischio operativo.

6. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ABE è chiamata a svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dal momento che le misure proposte la invitano a elaborare più di 50 norme tecniche vincolanti in diversi settori. Tali norme, che dovranno essere approvate dalla Commissione, saranno cruciali nel garantire che disposizioni di carattere altamente tecnico siano attuate uniformemente in tutta l'UE e che le misure proposte diano i risultati sperati. Perché possa svolgere questo importante carico di lavoro, l'ABE necessiterebbe di ulteriori risorse oltre a quelle di cui è già stata dotata al momento della sua istituzione con il regolamento (UE) 1093/2010. La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta contiene maggiori precisazioni a tal riguardo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione del G20 del 2 aprile 2009⁸ sul rafforzamento del sistema finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Nella dichiarazione ha chiesto inoltre che siano introdotte misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'aumento dell'indebitamento nel sistema bancario e a instaurare un quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato conferitogli dal G20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (nel seguito "GHOS") ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito "comitato di Basilea") ha pubblicato le misure definitive denominate Basilea III.
- (2) Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière, ha invitato l'Unione europea a sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di istituire un corpus

⁷ GU C ... del ..., pag. ...

⁸ http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.

unico di norme europee applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato unico.

- (3) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006⁹, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006¹⁰, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (nel seguito "gli enti") sono state notevolmente modificate in varie occasioni. Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alle imprese di investimento. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle predette disposizioni, è auspicabile unificarle in una nuova normativa applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento. Per ragioni di chiarezza, occorre integrare le disposizioni degli allegati delle predette direttive nel dispositivo di tale nuova normativa.
- (4) È opportuno che la nuova normativa consista di due strumenti giuridici distinti, ossia una direttiva e il presente regolamento. Occorre che entrambi gli strumenti giuridici formino insieme il quadro giuridico di disciplina dell'accesso all'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento. È pertanto necessario che il presente regolamento sia letto in combinato disposto con la direttiva.
- (5) Occorre che la direttiva [inserted by OP], basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, contenga le disposizioni sull'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le modalità della loro *governance* e il relativo quadro di vigilanza, quali le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi, i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e di quello ospitante in materia e le disposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
- (6) È opportuno che il presente regolamento contenga i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti. Il presente atto giuridico direttamente applicabile è volto a contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno, di conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 del TFUE, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (7) Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali e consentono agli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali tali da ostacolare le libertà fondamentali, incidendo pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno e causando gravi distorsioni della concorrenza. In particolare, tali disparità ostacolano la fornitura transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in altri Stati membri in ragione del fatto che

⁹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹⁰ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

un operatore dovrà passare al vaglio e rispettare norme diverse ogni volta che opererà in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzate in diversi Stati membri sono spesso soggetti a requisiti diversi, da cui conseguono notevoli distorsioni della concorrenza. Lo sviluppo disomogeneo delle legislazioni nazionali pone ostacoli potenziali ed effettivi al buon funzionamento del mercato interno creando disparità nell'esercizio delle attività e difficoltà per gli enti creditizi e le imprese di investimento che operano in diversi sistemi giuridici all'interno dell'Unione.

- (8) Al fine di rimuovere i rimanenti ostacoli agli scambi e le distorsioni significative della concorrenza derivanti da divergenze tra le legislazioni nazionali, nonché per prevenire probabili ulteriori ostacoli al commercio e distorsioni significative della concorrenza è pertanto necessario adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.
- (9) L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilità. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente regolamento gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento, soprattutto in periodi di stress. L'adozione di un regolamento consentirebbe inoltre di ridurre la complessità della regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per gli enti creditizi e le imprese di investimento che operano su base transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda la situazione particolare dei mercati dei beni immobili, che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali specifici a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che le autorità competenti possano stabilire fattori di ponderazione del rischio più elevati o applicare criteri più severi alle esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili in determinate aree, stabiliti in base agli inadempimenti desunti dalla propria esperienza e agli sviluppi previsti del mercato.
- (10) Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali laddove il presente regolamento non preveda norme uniformi, a condizione che le disposizioni nazionali non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.
- (11) Qualora gli Stati membri adottino orientamenti di portata generale, in particolare in ambiti in cui è in corso l'adozione da parte della Commissione di progetti di norme tecniche, è necessario che tali orientamenti non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.
- (12) Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di imporre requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento.
- (13) I requisiti prudenziali generali previsti dal presente regolamento sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. Occorre che la gamma di tali dispositivi di vigilanza venga stabilita in una direttiva poiché è opportuno che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre.

- (14) È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi la capacità delle autorità competenti di imporre requisiti specifici nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui alla direttiva [inserted by OP] che dovrebbe essere adattato allo specifico profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
- (15) L'Autorità bancaria europea (ABE) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza¹¹. Il predetto regolamento mira ad accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri.
- (16) Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di operare nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. L'ABE è tenuto altresì ad operare nel settore delle attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento in relazione a questioni non direttamente coperte dalle predette direttive, purché tali azioni siano necessarie per assicurare un'applicazione effettiva e uniforme dei predetti atti. Occorre che il presente regolamento tenga conto del ruolo e della funzione dell'ABE e faciliti l'esercizio dei poteri dell'ABE fissati in tale regolamento.
- (17) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi e le imprese di investimento della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti creditizi e dette imprese di investimento.
- (18) Poiché sul mercato interno gli enti creditizi e le imprese di investimento si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta l'Unione.
- (19) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi e di imprese di investimento, è necessario che tale calcolo sia fatto in conformità del presente regolamento.
- (20) Ai sensi del presente regolamento i requisiti in materia di fondi propri si applicano su base individuale e consolidata, a meno che le autorità competenti, ove lo ritengano opportuno, decidano di non applicare la vigilanza su base individuale. La vigilanza su base individuale e consolidata e la vigilanza su base consolidata a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
- (21) Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo, è essenziale applicare i requisiti in materia di fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata di tali enti del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e la loro disponibilità, se necessario, per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti in materia di fondi propri ad ogni singolo ente creditizio e ogni singola impresa di investimento del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

¹¹ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12.

- (22) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali sono esposti l'ente creditizio o l'impresa di investimento, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹², che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati¹³ ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹⁴, qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento ai sensi del diritto nazionale.
- (23) Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti in materia di fondi propri in base ai quali le attività e gli elementi fuori bilancio siano ponderati in funzione del grado di rischio.
- (24) Al riguardo il 26 giugno 2004 il comitato di Basilea ha approvato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti in materia di fondi propri ("accordo Basilea II"). Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE riprese nel presente regolamento costituiscono l'equivalente delle disposizioni dell'accordo quadro del comitato di Basilea II. Di conseguenza, con l'integrazione degli elementi supplementari dell'accordo di Basilea III, il presente regolamento costituisce l'equivalente delle disposizioni degli accordi di Basilea II e III.
- (25) È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi e delle imprese di investimento nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi e delle imprese di investimento dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi e le imprese di investimento ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti ai sensi del presente regolamento, è necessario che gli enti creditizi e le imprese di investimento potenzino i processi per la misurazione e la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti in materia di fondi propri di vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. A tale riguardo, è opportuno che il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti includa anche lo sviluppo e la validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti creditizi e delle imprese di investimento quanto alla finalità del presente regolamento di applicare metodi migliori per la misurazione e il controllo del rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione dei requisiti in materia di fondi propri.

¹² GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

¹³ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

¹⁴ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

- (26) Occorre che i requisiti patrimoniali siano proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, è necessario che i requisiti riflettano la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.
- (27) Conformemente alla decisione del comitato di Basilea, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti di capitale di classe 2 di un ente siano pienamente detratti in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale di base di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio.
- (28) Le disposizioni del presente regolamento rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti creditizi e delle imprese di investimento in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni ("metodo IRB").
- (29) La natura "evolutiva" del presente regolamento permette agli enti creditizi e alle imprese di investimento di scegliere tra tre metodi di complessità variabile. Al fine di consentire in particolare agli enti creditizi e alle imprese di investimento di dimensioni minori di optare per il metodo basato sui rating interni, più sensibile al rischio, è opportuno che le relative disposizioni siano interpretate nel senso che le classi di rischio comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o indirettamente, sono equiparate a quella di cui al presente regolamento. Come regola generale, occorre che le autorità competenti non distinguano tra i tre metodi in relazione al processo di revisione prudenziale, ossia occorre che agli enti creditizi e alle imprese di investimento che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non sia applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.
- (30) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.
- (31) Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi e delle imprese di investimento, occorre includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.
- (32) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e per le imprese di investimento e pertanto deve essere coperto con fondi propri. È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi e delle imprese di investimento nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi e le imprese di investimento ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del

rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, occorre che le norme siano soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. A questo proposito è necessario prestare particolare attenzione alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

- (33) Occorre che la sorveglianza e il controllo delle esposizioni degli enti creditizi costituiscano parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.
- (34) Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati e, pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.
- (35) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sulle grandi esposizioni senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso delle grandi esposizioni, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini delle grandi esposizioni.
- (36) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave quanto una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.
- (37) È importante eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori. A tal fine, è opportuno che il cedente o il promotore mantengano un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante

che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, occorre che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. È opportuno che detto mantenimento intervenga in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

- (38) È necessario che i requisiti in materia di mantenimento non costituiscano oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti, promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, occorre che ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali ad esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento sia applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. È opportuno che i crediti commerciali acquistati non siano assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. È auspicabile che autorità competenti applichino il fattore di ponderazione del rischio in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi sottostanti.
- (39) È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Occorre che le procedure basate sulla dovuta diligenza contribuiscano a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.
- (40) Quando un ente creditizio o un'impresa di investimento assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. Occorre che la gestione delle esposizioni assunte dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento sia condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. In materia di grandi esposizioni, occorre prevedere norme specifiche per le esposizioni assunte da un ente creditizio nei confronti di imprese del proprio gruppo, ivi comprese restrizioni più severe. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.
- (41) Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme sui requisiti in materia di fondi propri abbiano effetti significativi sul ciclo economico. È opportuno che la Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, riferisca su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (42) È opportuno riesaminare i requisiti in materia di fondi propri per i negozianti per conto proprio di merci, inclusi i negozianti attualmente esentati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE.
- (43) L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per l'Unione sia sul piano economico che sia su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti in materia di fondi propri, e le altre norme prudenziali, che devono essere applicati alle imprese che operano in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione del presente regolamento.
- (44) È necessario che gli enti creditizi e le imprese di investimento che investono in ricartolarizzazioni esercitino la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un'esposizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, e in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell'aggregato non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione inerente a ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione inerente a cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un'esposizione inerente a ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente creditizio o dall'impresa d'investimento che la promuove, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività sottostanti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione inerente a ricartolarizzazione.
- (45) Occorre che le disposizioni sulla valutazione prudente per il portafoglio di negoziazione si applichino a tutti gli strumenti valutati al valore equo (*fair value*), siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto dai fondi propri.
- (46) È opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento possano scegliere se applicare un requisito in materia di fondi propri o dedurre dagli elementi di capitale di base di classe 1 le posizioni inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1250% ai sensi del presente regolamento, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.

- (47) Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.
- (48) La direttiva 2006/48/CE ha introdotto un fattore preferenziale di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato per le esposizioni verso le piccole e medie imprese e le persone fisiche, nonché la possibilità per gli enti di applicare metodi basati sui rating interni in cui essi stessi stimano la ponderazione del rischio, che riflette la solidità dei loro particolari criteri di sottoscrizione. Occorre che i fattori preferenziali di ponderazioni del rischio continuino a essere applicati anche a norma del presente regolamento. Tuttavia è necessario che i possibili vantaggi derivanti dalla riduzione dei fattori di ponderazione del rischio o dall'estensione della loro applicazione a più esposizioni siano riesaminati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che tale riesame si basi su prove fondate e che prenda in considerazione dati affidabili sulle perdite relative a esposizioni verso piccole e medie imprese o persone fisiche nel corso di un ciclo economico completo. Occorre che l'impatto sui prestiti ai consumatori sia oggetto di particolare attenzione nel contesto di tale riesame.
- (49) Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dal presente regolamento, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti creditizi e le imprese di investimento siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nel presente regolamento, laddove tale informativa sia necessaria al predetto scopo.
- (50) È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare ad una detrazione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del credito.
- (51) Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che i requisiti patrimoniali includano una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti in materia di fondi propri in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. È inoltre necessario che gli enti creditizi e le imprese di investimento effettuino prove di reverse stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell'ente, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante metodi basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.
- (52) Il presente regolamento stabilisce deroghe limitate per alcune attività di *correlation trading*, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di

vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti. In tali casi, l'ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività ad una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l'8% della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.

- (53) Viste la natura e l'entità delle perdite inattese subite dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento nel corso della crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono tenuti a detenere. È opportuno che ciò comprenda l'introduzione di una nuova definizione degli elementi fondamentali del capitale disponibile al fine di assorbire perdite impreviste nel momento in cui emergono, nonché la definizione del capitale ibrido e degli adeguamenti prudenziali uniformi dei fondi propri. È inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel momento in cui si verificano.
- (54) Al fine di rafforzare la disciplina di mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre requisiti più dettagliati in materia di comunicazione della forma e della natura del patrimonio di vigilanza e degli adeguamenti prudenziali posti in essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente informati circa la solvibilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
- (55) Occorre che la nuova definizione di fondi propri e di patrimonio di vigilanza tenga conto delle diverse situazioni di partenza e delle diverse realtà nazionali, nonché del fatto che le divergenze iniziali in merito alle nuove norme sono destinate a ridursi nel corso del periodo di transizione. Al fine di garantire un'adeguata continuità nel livello di fondi propri, gli apporti di capitale del settore pubblico beneficeranno di clausole di salvaguardia durante il periodo di transizione.
- (56) La direttiva 2006/48/CE stabiliva che gli enti creditizi detenessero fondi propri di importo almeno pari a specifici importi minimi fino al 31 dicembre 2011. Alla luce del perdurare degli effetti della crisi finanziaria nel settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie sui requisiti in materia di fondi propri adottate dal comitato di Basilea, è opportuno reintrodurre un limite inferiore per un periodo limitato, ossia fino a quando sarà costituita una quantità sufficiente di fondi propri conformemente alle disposizioni transitorie previste dal presente regolamento per il calcolo dei fondi propri che saranno introdotte progressivamente dal 2013 al 2019. Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari prevede norme specifiche per tener conto di siffatto "doppio conteggio" di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. La presente proposta rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, previsto per il 2012.

- (57) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che gli enti creditizi e le imprese di investimento hanno sottovalutato il livello di rischio di controparte (CCR) associato ai derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC"). Ciò ha indotto i leader del G20 a richiedere, nel settembre 2009, che un numero più elevato di derivati OTC sia compensato mediante una controparte centrale ("CCP"). Inoltre, gli stessi hanno chiesto che i derivati OTC per cui non è possibile una compensazione a livello centrale siano soggetti a requisiti in materia di fondi propri più elevati, al fine di riflettere adeguatamente i maggiori rischi a essi associati.
- (58) In seguito alla richiesta dei leader del G20, il comitato di Basilea, nel quadro dell'accordo di Basilea III, ha modificato sostanzialmente il regime del rischio di controparte. Si prevede che l'accordo di Basilea III aumenterà in misura significativa i requisiti in materia di fondi propri associati ai derivati OTC e alle operazioni di finanziamento tramite titoli degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che creerà importanti incentivi affinché gli enti creditizi e le imprese di investimento si avvalgano delle CCP. Ci si attende inoltre che l'accordo di Basilea III fornirà ulteriori incentivi a rafforzare la gestione dei rischi inerenti alle esposizioni creditizie verso controparti e a rivedere l'attuale regime in materia di trattamento delle esposizioni al rischio di controparte verso le CCP.
- (59) È opportuno che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di aggiustamento della valutazione del credito riconducibile ai derivati OTC. È inoltre opportuno che gli enti applichino un grado di correlazione più elevato con il valore delle attività nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni al rischio di controparte inerenti ai derivati OTC e a operazioni di finanziamento tramite titoli verso determinati enti finanziari. Occorre inoltre che gli enti creditizi e le imprese di investimento migliorino significativamente la misurazione e la gestione del rischio di controparte, adottando un approccio migliore per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole, le controparti caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria e le garanzie reali e ottimizzando al contempo i test retrospettivi e le prove di stress.
- (60) Le esposizioni commerciali verso le CCP solitamente beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle CCP. Di conseguenza, comportano un rischio di controparte molto basso ed è pertanto opportuno che siano soggette a un requisito in materia di fondi propri molto contenuto. Al contempo occorre che tale requisito abbia valore positivo al fine di garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento sorveglino e controllino le proprie esposizioni verso le CCP nel quadro di una buona gestione del rischio e al fine di evidenziare il fatto che anche le esposizioni commerciali verso CCP non sono prive di rischio.
- (61) Un fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP è un meccanismo che consente la condivisione (mutualizzazione) delle perdite tra i membri compensatori della CCP. Vi si ricorre nel caso in cui le perdite subite dalla CCP a seguito dell'inadempimento di un membro compensatore siano superiori ai margini e ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di tale membro compensatore e a qualsiasi altra forma di difesa che la CCP possa impiegare prima di ricorrere ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei restanti membri compensatori. Di conseguenza, il rischio di perdita associato ad esposizioni inerenti ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento è superiore a quello associato

alle esposizioni commerciali. Occorre pertanto che questo tipo di esposizione sia soggetto a un requisito in materia di fondi propri più elevato.

- (62) È opportuno che il "capitale ipotetico" di una CCP corrisponda ad una variabile necessaria per determinare il requisito in materia di fondi propri relativo alle esposizioni di un membro compensatore derivante dai suoi contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. È necessario che detta nozione non sia intesa in nessun altro modo. In particolare, è necessario che non sia interpretata come l'importo del capitale che la CCP è obbligata a detenere su disposizione della rispettiva autorità competente.
- (63) Il riesame del trattamento del rischio di controparte, in particolare l'innalzamento dei requisiti in materia di fondi propri per i contratti bilaterali di derivati al fine di rispecchiare il maggiore rischio che tali contratti rappresentano per il sistema finanziario, è parte integrante degli sforzi della Commissione intesi ad assicurare che i mercati dei derivati siano efficienti, sicuri e solidi. Di conseguenza, il presente regolamento completa la proposta della Commissione relativa ad un regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni del 15 settembre 2010¹⁵.
- (64) Gli anni precedenti alla crisi finanziaria sono stati caratterizzati da un aumento eccessivo delle esposizioni di enti creditizi e imprese di investimento rispetto al livello dei fondi propri (leva finanziaria). Durante la crisi finanziaria, le perdite e le difficoltà di finanziamento hanno costretto gli enti creditizi e le imprese di investimento a ridurre significativamente la leva finanziaria nell'arco di un breve periodo di tempo. Ciò ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con conseguenti ulteriori perdite sia per gli enti creditizi, sia per le imprese di investimento, che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro fondi propri. Questa spirale negativa ha determinato in ultima analisi una riduzione della disponibilità del credito per l'economia reale ed una crisi più profonda e più lunga.
- (65) I requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio sono indispensabili per garantire un livello sufficiente di fondi propri a copertura di perdite inattese. Tuttavia, la crisi ha dimostrato che tali requisiti non sono sufficienti per evitare che gli enti creditizi e le imprese di investimento assumano un rischio di leva finanziaria eccessivo e non sostenibile.
- (66) Nel settembre 2009 i leader del G20 si sono impegnati a sviluppare norme concordate a livello internazionale volte a scoraggiare il ricorso eccessivo alla leva finanziaria. A tal fine, hanno sostenuto l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria come misura aggiuntiva rispetto al quadro di Basilea II.
- (67) Nel dicembre 2010 il comitato di Basilea ha pubblicato degli orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di osservazione che si estenderà dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 e durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il comitato di Basilea intende apportare eventuali adeguamenti finali alla

¹⁵ COM(2010) 484 definitivo.

definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica di giungere, il 1° gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del comitato di Basilea prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti siano oggetto di informativa a partire dal 1° gennaio 2015.

- (68) Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018.
- (69) Nel quadro del riesame dell'impatto del coefficiente di leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità locali o enti pubblici.
- (70) Al fine di facilitare il riesame, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento monitorizzino, nel corso di un periodo di osservazione, il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria, nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno. È necessario che tale monitoraggio sia incluso nel processo di revisione prudenziale.
- (71) Le restrizioni in materia di remunerazione variabile rappresentano un elemento importante per garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento ricostituiscano il proprio livello di fondi propri quando operano nei limiti della riserva di capitale. Gli enti creditizi e le imprese di investimento, devono già attenersi al principio secondo il quale i premi e i pagamenti discrezionali delle componenti variabili della remunerazione versati alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio devono essere sostenibili, tenendo conto della situazione finanziaria dell'ente. Al fine di garantire che un ente ripristini il proprio livello di fondi propri in modo tempestivo, è opportuno allineare la remunerazione variabile e i benefici pensionistici discrezionali agli utili dell'ente nei periodi in cui il requisito combinato di riserva di capitale non è soddisfatto.
- (72) Ai fini di sane politiche remunerative, sono essenziali buone strutture di *governance*, trasparenza e divulgazione delle informazioni. Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche remunerative, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento. Occorre che tali informazioni siano rese accessibili al pubblico.
- (73) Ai fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁶, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁷.

- (74) Occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento dispongano di una riserva di attività liquide da utilizzare per coprire il fabbisogno di liquidità in caso di stress di liquidità a breve termine. Quando ricorrono alle riserve, è opportuno che mettano in atto un piano di ripristino delle attività liquide detenute e occorre che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza del piano e la sua applicazione.
- (75) Occorre che la riserva di attività liquide sia disponibile in ogni momento al fine di garantire i deflussi di liquidità. È necessario che il livello del fabbisogno di liquidità in casi di stress di liquidità a breve termine sia determinato in maniera standardizzata al fine di garantire un criterio uniforme di solidità e condizioni di parità. È necessario garantire che tale determinazione standardizzata non abbia conseguenze indesiderate per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, tenendo anche conto dei diversi modelli aziendali e dei diversi contesti di finanziamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno che il requisito in materia di copertura della liquidità sia soggetto ad un periodo di osservazione. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno dell'ABE, occorre che la Commissione confermi o adegui il requisito in materia di copertura della liquidità mediante un atto delegato.
- (76) Oltre al fabbisogno di liquidità a breve termine, è opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento adottino strutture di finanziamento che siano stabili nel più lungo termine. Nel dicembre 2010 il comitato di Basilea ha deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile passerà a essere una norma minima a partire dal 1° gennaio 2018, e che il comitato stesso metterà in atto rigorose procedure di segnalazione al fine di monitorare il coefficiente nel corso del periodo transitorio, continuando anche successivamente a riesaminare le implicazioni di tali norme per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, nonché intervenendo opportunamente in caso di effetti indesiderati. Il comitato di Basilea ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame. In questo contesto, occorre che l'ABE, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valuti in che modo debba essere configurato il requisito di finanziamento stabile. Sulla base di tale valutazione, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, corredandola di eventuali proposte appropriate per l'introduzione di un tale requisito entro il 2018.
- (77) Le carenze del governo societario in una serie di enti creditizi e imprese di investimento hanno contribuito ad un'assunzione di rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario, che ha portato al fallimento di singoli istituti e a problemi sistemici.
- (78) Al fine di facilitare il monitoraggio delle pratiche in materia di governo societario delle istituzioni e migliorare la disciplina di mercato, occorre che gli enti creditizi e le

¹⁶ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁷ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

imprese di investimento rendano pubblici i propri dispositivi di governo societario. È opportuno che i loro organi di gestione approvino e rendano pubblica una dichiarazione che assicuri al pubblico l'adeguatezza e l'efficienza di tali dispositivi.

- (79) Al fine di assicurare nel periodo transitorio la progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla definizione di fondi propri stabilita dal presente regolamento, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri di cui al presente regolamento avvenga gradualmente. È di cruciale importanza garantire che tale introduzione sia in linea con i recenti progressi compiuti dagli Stati membri rispetto ai livelli di fondi propri necessari e alla definizione di fondi propri in vigore negli stessi Stati membri. A tal fine è auspicabile che durante il periodo transitorio le autorità competenti stabiliscano, entro determinati limiti minimi e massimi, in che modo introdurre rapidamente il livello richiesto di fondi propri e gli adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento.
- (80) Al fine di agevolare un passaggio graduale dalle disposizioni divergenti in materia di adeguamenti prudenziali attualmente in vigore negli Stati membri alla serie di adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento, è opportuno che le autorità siano in grado, nel corso del periodo transitorio, di continuare a esigere, in misura limitata, dagli enti di effettuare adeguamenti prudenziali dei fondi propri in deroga al presente regolamento.
- (81) Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale che non rientrano nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano abbandonati gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021. Inoltre è opportuno che determinati strumenti apportati dallo Stato siano riconosciuti interamente nei fondi propri per un periodo circoscritto.
- (82) Al fine di assicurare la progressiva convergenza verso norme uniformi in materia di informativa che forniscano ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti, è necessario che gli obblighi di informativa siano introdotti gradualmente.
- (83) Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia tenuta a presentare delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnate da proposte legislative, sull'eventuale effetto dei requisiti in materia di fondi propri sul ciclo economico, nonché sui requisiti minimi in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni coperte, sulle grandi esposizioni, sui requisiti in materia di liquidità, sulla leva finanziaria, sulle esposizioni al rischio di credito trasferito, sul rischio di controparte e sul metodo dell'esposizione originaria, sulle esposizioni al dettaglio, sulla definizione di fondi propri ammissibili, nonché sul grado di applicazione del presente regolamento.
- (84) Al fine di specificare i requisiti di cui al presente regolamento, è necessario che la Commissione abbia il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare al presente regolamento per chiarire le definizioni che garantiscano un'applicazione uniforme del presente regolamento o per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; per adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi; per adattare le disposizioni del presente

regolamento relative ai fondi propri al fine di riflettere gli sviluppi delle norme contabili o della legislazione dell'Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza; per ampliare l'elenco delle classi di esposizioni ai fini del metodo standardizzato o del metodo IRB in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; per adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni al fine di tenere conto degli effetti dell'inflazione; per adeguare l'elenco e la classificazione degli elementi fuori bilancio e per adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di controparte, al metodo standardizzato e al metodo basato sui rating interni, all'attenuazione del rischio di credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, al rischio di mercato, alla liquidità, alla riserva di capitale, alla leva finanziaria e all'informativa, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, dei principi contabili o della legislazione dell'Unione rispetto alla convergenza delle prassi di vigilanza e alla misurazione del rischio e al fine di tenere conto dei risultati del riesame di diversi aspetti relativi all'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

- (85) È inoltre necessario che la Commissione abbia il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE al fine di stabilire una riduzione temporanea del livello di fondi propri o dei fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi del presente regolamento al fine di tenere conto di specifiche circostanze; al fine di chiarire l'esenzione di talune esposizioni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alle grandi esposizioni; al fine di specificare gli importi utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione per tener conto degli sviluppi economici e monetari; al fine di adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli richiesti di fondi propri, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; al fine di chiarire l'obbligo a carico delle imprese di investimento di detenere fondi propri pari ad un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente, al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento; al fine di determinare gli elementi dei fondi propri da cui è opportuno che siano detratti gli strumenti di entità rilevanti detenuti dall'ente; al fine di introdurre ulteriori disposizioni transitorie relative al trattamento degli utili e delle perdite attuariali nella misurazione delle passività dei fondi pensione a prestazioni definite degli enti; al fine di aumentare, in via temporanea, il livello di fondi propri e al fine di specificare i requisiti in materia di liquidità.
- (86) È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (87) Inoltre, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare, mediante procedura d'urgenza, un aumento temporaneo del livello dei fondi propri, dei fattori di ponderazione del rischio o di qualsiasi requisito prudenziale necessario per rispondere agli sviluppi del mercato. È opportuno che tali disposizioni si applichino per un periodo non superiore a sei mesi, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano sollevato obiezioni all'atto delegato entro un termine di sei settimane. È necessario che la Commissione motivi il ricorso alla procedura d'urgenza.
- (88) Occorre che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l'armonizzazione, condizioni uniformi e la tutela adeguata dei depositanti, degli

investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

- (89) Occorre che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di società cooperative o enti analoghi, determinati strumenti su fondi propri, adeguamenti prudenziali, deduzioni dai fondi propri, requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, partecipazioni di minoranza, servizi ausiliari dell'attività bancaria, trattamento delle rettifiche per il rischio di credito, probabilità di inadempimento, perdita in caso di inadempimento, governo societario, metodi di ponderazione dei rischi delle attività, convergenza delle prassi in materia di vigilanza, liquidità e disposizioni transitorie per i fondi propri, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (90) Inoltre, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE e in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010. È necessario che l'ABE sia incaricata dell'elaborazione di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione in relazione al consolidamento, alle decisioni congiunte, alle segnalazioni, all'informativa, alle esposizioni garantite da ipoteche, alla valutazione dei rischi, ai metodi di ponderazione del rischio delle attività, ai fattori di ponderazione del rischio e alla specificazione di determinate esposizioni, al trattamento di opzioni e *warrant*, alle posizioni in strumenti di capitale e in valuta, all'uso di modelli interni, alla leva finanziaria e agli elementi fuori bilancio.
- (91) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri vengano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1 *Campo d'applicazione*

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che tutti gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva [inserted by OP] devono soddisfare per quanto riguarda i seguenti elementi:

- (a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo interamente quantificabili, uniformi e normalizzati;
- (b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
- (c) dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 444, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e normalizzati;
- (d) obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere da a) a c) e di leva finanziaria;
- (e) obblighi di pubblicazione.

L'articolo 299 si applica alle controparti centrali.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di regolamentazione prudenziale e vigilanza degli enti di cui alla direttiva [inserted by OP].

Articolo 2 *Poteri di vigilanza*

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva [inserted by OP].

Articolo 3 *Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti*

Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- (2) "autorità competenti": le pubbliche autorità o gli enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro, sono abilitati, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento;
- (3) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP];
- (4) "ente": un ente creditizio o un'impresa di investimento;
- (5) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'Unione europea e degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione europea o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'Unione europea;
- (6) "impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo": le imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono imprese che, qualora fossero stabilite nell'Unione europea, rientrerebbero nella definizione di "impresa di investimento";
 - b) sono imprese autorizzate in un paese terzo;
 - c) sono imprese soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nel presente regolamento o nella direttiva [inserted by OP];
- (7) "impresa locale": un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei *financial future* o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai membri compensatori dei mercati medesimi;
- (8) "imprese di investimento": gli enti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:
 - a) degli enti creditizi;
 - b) delle imprese locali;
 - c) delle imprese che sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere

fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti;

- (9) "organismo di investimento collettivo (OIC)": un fondo di investimento alternativo secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi oppure un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- (10) "autorizzazione": un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività;
- (11) "situazione consolidata": la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, ai sensi del titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a una o più altre entità, un ente unico;
- (12) "base consolidata": sulla base della situazione consolidata;
- (13) "valutazione in base ai prezzi di mercato": la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
- (14) "valutazione in base ad un modello": qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (*benchmark*) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
- (15) "verifica indipendente dei prezzi": una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
- (16) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;
- (17) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP];
- (18) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione;
- (19) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;
- (20) "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54,

paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati¹⁸ o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

- (21) "partecipazione qualificata": il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
- (22) "entità del settore pubblico": organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, oppure imprese non commerciali di proprietà di amministrazioni centrali o autorità regionali o locali che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
- (23) "capitale ammissibile": ai fini della parte II, titolo IV, e della parte V, la somma dei seguenti elementi:
 - a) capitale di base di classe 1 (*Common Equity Tier 1 capital*);
 - b) capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 capital*);
 - c) capitale di classe 2 (*Tier 2 capital*) pari o inferiore al 25% dei fondi propri;
- (24) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;
- (25) "banche centrali": le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea, se non diversamente indicato;
- (26) "rischio di diluizione": il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
- (27) "probabilità di inadempimento": la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno;
- (28) "perdita": ai fini della parte III, titolo II, perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
- (29) "perdita in caso di inadempimento (LGD)": il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;
- (30) "fattore di conversione": il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che verrà utilizzata in caso di inadempimento, e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito; l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;

¹⁸ GUL 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- (31) "perdita attesa" (EL): ai fini della parte III, titolo II, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;
- (32) "attenuazione del rischio di credito": tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
- (33) "protezione del credito finanziata": tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente – nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte – di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
- (34) "protezione del credito non finanziata": tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;
- (35) "operazione di vendita con patto di riacquisto": operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" o "operazione di acquisto con patto di rivendita";
- (36) "strumenti assimilabili al contante": certificati di deposito, obbligazioni (comprese le obbligazioni garantite) o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso dall'ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;
- (37) "cartolarizzazione": operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:
- (a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dalla performance dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;
 - (b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;
- (38) "segmento": frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai possessori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
- (39) "posizione inerente a cartolarizzazione": esposizione su una cartolarizzazione;
- (40) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni sottostanti

è una posizione inerente a cartolarizzazione;

- (41) "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;
- (42) "cedente": uno dei seguenti soggetti:
- (a) entità che, in proprio o per il tramite di entità connesse, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;
 - (b) entità che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;
- (43) "promotore": ente diverso dall'ente cedente che elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;
- (44) "supporto di credito": meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato (junior) e da altre forme di protezione del credito;
- (45) "società veicolo di cartolarizzazione (SSPE)": società, trust o altre entità giuridiche, diverse dagli enti, costituite allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle dell'ente cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;
- (46) "gruppo di clienti collegati":
- (a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre, a meno che non si applichi il trattamento di cui alla lettera c); oppure
 - (b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, anche l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso; oppure
 - (c) se un'amministrazione centrale ha il controllo di una o più entità e le esposizioni verso tale amministrazione ricevono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 109 e tale amministrazione ha fornito un'esplicita garanzia per tutte le obbligazioni di dette entità, questo controllo non dà luogo a un gruppo di clienti collegati composto dall'amministrazione centrale e le entità. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali quando le esposizioni verso le

amministrazioni regionali o le autorità locali ricevono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 110 e quando le amministrazioni regionali o le autorità locali hanno fornito un'esplicita garanzia per tutte le obbligazioni di tali entità;

- (47) "mercati ufficiali": i mercati che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- (a) sono mercati di cui all'elenco che sarà pubblicato da (AESFEM) ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE;
 - (b) hanno un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
- (48) "benefici pensionistici discrezionali": diritti pensionistici supplementari accordati su base discrezionale da parte di un ente a un dipendente, nel quadro del pacchetto retributivo variabile di detto dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente ai sensi del sistema pensionistico della sua società;
- (49) "partecipazione": una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹⁹, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (50) "esposizione": ai fini della parte III, titolo II, un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;
- (51) "valore cauzionale dell'immobile": valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
- (52) "valore di mercato": per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni;
- (53) "quadro di regolamentazione contabile rilevante": le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002²⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali nonché della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari²¹;
- (54) "tasso di inadempimento su un anno": il rapporto tra il numero degli inadempimenti verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questo grado o aggregato un anno prima di tale data;

¹⁹ GUL 222 del 14.8.1978, pag. 11.

²⁰ GUL 243 del 11.9.2002, pag. 1.

²¹ GUL 372 del 31.12.1986, pag. 1.

- (55) "finanziamento per immobili a fini speculativi": prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo di immobili o dell'edificazione di terreni in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;
- (56) "contratto di vendita con patto di riacquisto" e "contratto di acquisto con patto di rivendita": qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti relativi a:
- a) la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da un mercato ufficiale che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli;
 - b) titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di acquisto con patto di rivendita per l'ente che li acquista;
- (57) "strumenti finanziari":
- (a) un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale; oppure
 - (b) qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; oppure
 - (c) strumenti finanziari derivati; oppure
 - (d) uno strumento finanziario primario; oppure
 - (e) uno strumento a pronti.
- Gli strumenti di cui alle lettere da a) a c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o da un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
- (58) "capitale iniziale": il numero e il tipo dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva [inserted by OP] per gli enti creditizi e al titolo IV della stessa direttiva per le imprese di investimento;
- (59) "posizioni detenute a fini di negoziazione":
- (a) posizioni in proprio (*proprietary positions*) e posizioni derivanti da servizi alla clientela (*client servicing*) e di supporto agli scambi (*market making*); oppure
 - (b) posizioni destinate a una successiva vendita a breve termine; oppure
 - (c) posizioni destinate a beneficiare a breve termine di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
- (60) "impresa madre":

- a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
- b) ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione 2, del titolo VIII della direttiva [inserted by OP] e della parte V del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

(61) "filiazione":

- a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
- b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Ogni filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

(62) "portafoglio di negoziazione": insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;

(63) "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE²²;

(64) "ente impresa madre in uno Stato membro": un ente avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

(65) "ente impresa madre nell'UE": ente impresa madre che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

(66) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria che non è a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

(67) "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria madre che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

²² Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

- (68) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista che non è a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;
- (69) "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria mista madre che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista creata in uno Stato membro;
- (70) "sistema multilaterale di negoziazione": ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
- (71) "società di partecipazione mista": un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
- (72) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
- (a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (b) da un legame di controllo;
 - (c) dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di controllo;
- (73) "controparte centrale": entità giuridica che si interpone tra le controparti di un'operazione di negoziazione su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
- (74) "fondo di garanzia in caso di inadempimento": un fondo istituito da una controparte centrale allo scopo di ripartire le perdite cui la controparte centrale deve far fronte a causa dell'inadempimento o dell'insolvenza di uno o più dei suoi membri compensatori, se i margini e i contributi forniti al fondo da detti membri compensatori in caso di inadempimento non sono sufficienti per coprire tali perdite;
- (75) "esposizione commerciale": la somma delle esposizioni derivanti da attività impegnate presso una controparte centrale, delle esposizioni verso una controparte centrale valutate in base ai prezzi di mercato e delle potenziali esposizioni future verso una controparte centrale;
- (76) "impresa di assicurazione": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
- (77) "società di partecipazione assicurativa mista": ha lo stesso significato di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
- (78) "impresa di riassicurazione": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

- (79) "impresa di assicurazione di un paese terzo": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
- (80) "impresa di riassicurazione di un paese terzo": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
- (81) "mercato regolamentato": un mercato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE;
- (82) "organo di gestione": l'organo di governo di un ente, comprese le funzioni di sorveglianza e di gestione, che ha il potere ultimo di prendere decisioni e al quale è conferito il potere di stabilire la strategia, gli obiettivi e l'orientamento generale dell'ente. L'organo di gestione comprende le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente;
- (83) "organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza": l'organo di gestione che agisce nella sua funzione di sorveglianza, controllando e monitorando le decisioni della dirigenza;
- (84) "alta dirigenza": le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente di fronte all'organo di gestione;
- (85) "società di partecipazione finanziaria mista": un'impresa madre, diversa da un'entità regolamentata, che insieme con le sue filiazioni, almeno una delle quali è un'entità regolamentata con amministrazione centrale nell'Unione, e con altre entità costituisce un conglomerato finanziario;
- (86) "leva finanziaria": le dimensioni relative, da un lato, degli attivi di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, e, dall'altro, dei fondi propri di tale ente.

Titolo II

Livello di applicazione dei requisiti

Capo 1

Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 5

Principi generali

1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da II a V.
2. Ciascun ente che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 17 si conforma su base individuale agli obblighi fissati all'articolo 84.
3. Ciascun ente che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 17 si conforma su base individuale agli obblighi fissati alla parte VIII.
4. Gli enti diversi dalle imprese di investimento che non sono autorizzati a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 401 e 403.
5. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte VII.

Articolo 6

Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

1. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni:
 - (a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
 - (b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il permesso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
 - (c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

- (d) l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della filiazione.
2. Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiazioni:
- (a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;
- (b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.

L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 7

Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

1. Le autorità competenti derogano, in tutto o in parte, all'applicazione dell'articolo 401 ad un ente impresa madre e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione europea e le sottopongono a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
- (a) l'ente impresa madre si conforma agli obblighi di cui agli articoli 401 e 403 su base consolidata o, quando il sottogruppo non include l'ente impresa madre nell'UE, su base subconsolidata;
- (b) l'ente impresa madre controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga;
- (c) gli enti hanno concluso contratti che prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
- (d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
2. Se tutti gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati nel medesimo Stato membro, le

disposizioni di cui al paragrafo 1 sono applicate dalle autorità competenti di detto Stato membro.

Se gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 19, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:

- (a) l'adeguatezza dell'organizzazione e il trattamento del rischio di liquidità come richiesto dall'articolo 84 della direttiva [inserted by OP];
- (b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel sottogruppo;
- (c) gli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali si è derogato all'applicazione dell'articolo 401;
- (d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte VI, titolo III.

Le autorità competenti possono applicare il paragrafo 1 anche agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 108, paragrafo 7, lettera b), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga all'articolo 401 sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico.

3. Nei casi in cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono anche derogare all'applicazione dell'articolo 403.

Articolo 8

Metodo di consolidamento individuale

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 134, paragrafo 3, della direttiva [inserted by OP], le autorità competenti possono permettere caso per caso agli enti imprese madri di includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente impresa madre.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è consentito soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre.
3. Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

Articolo 9

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da II a IV e da VI a VIII a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se la legge nazionale prevede che:

- (a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;
- (b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
- (c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

Capo 2

Consolidamento prudenziale

SEZIONE 1

APPLICAZIONE DEI REQUISITI SU BASE CONSOLIDATA

Articolo 10

Trattamento generale

1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 16, gli obblighi di cui alle parti da II a IV e VII, sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.
2. Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 16, gli obblighi di cui alle parti da II a IV e VII, sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 106 della direttiva [inserted by OP].

3. Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui agli articoli 401 e 403 sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e

6 dell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE.

4. In caso di applicazione dell'articolo 9, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da II a IV e VII sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 16 si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.

Articolo 11

Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento

Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.

Articolo 12

Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

1. Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte VIII sulla base della loro situazione consolidata.

Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 424, 425, 435 e 436, su base individuale o subconsolidata.

2. Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte VIII sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 424, 425, 435 e 436, su base individuale o subconsolidata.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

4. In caso di applicazione dell'articolo 9, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alla parte VIII sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 16, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.

Articolo 13

Applicazione dei requisiti di cui alla parte V su base consolidata

1. Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui alla parte V su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.
2. Nell'applicare l'articolo 87 su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 396 se i requisiti di cui agli articoli 394 o 395 non vengono rispettati al livello di un'entità stabilita in un paese terzo inclusa nel consolidamento ai sensi dell'articolo 16, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.
3. Gli obblighi derivanti dalla parte V riguardanti filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della parte V è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.

Articolo 14

Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

1. Le autorità competenti che esercitano la vigilanza di gruppi su base consolidata possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - (a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 90, paragrafo 2;
 - (b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 91, paragrafo 1;
 - (c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 90 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale di base di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;
 - (d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene un capitale minimo, definito ai fini della presente disposizione come la somma dei seguenti elementi:
 - i) gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1;
 - ii) la somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti

subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 63, paragrafo 1, lettere c) e d) in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati; e

iii) l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

(e) il gruppo non comprende enti creditizi.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

2. Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti in materia di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito in materia di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nozionale.

Articolo 15

Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata

Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 14 notificano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.

Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 14, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 14, i requisiti di cui alla parte VIII si applicano su base individuale.

SEZIONE 2

METODI DI CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE

Articolo 16

Metodi di consolidamento prudenziale

1. Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione degli articoli 401 e 403 sulla base della situazione consolidata dell'ente.
2. Tuttavia, le autorità competenti possono consentire, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere consentito solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci;
 - (b) la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente;
 - (c) la responsabilità degli altri azionisti o soci viene chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante.
3. Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
4. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
5. In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
 - (a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami patrimoniali in tali enti; e
 - (b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto un'unica

dirigenza, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 106 della direttiva [inserted by OP], le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

SEZIONE 3

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE

Articolo 17

Entità escluse dal campo di applicazione del consolidamento prudenziale

1. Un ente, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:
 - a) 10 milioni di EUR;
 - b) 1% dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.
2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 106 della direttiva [inserted by OP] possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:
 - (a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
 - (b) se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi;

- (c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

Articolo 18

Decisioni comuni sui requisiti prudenziali

1. Le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate:
- a) nel caso di domande per l'ottenimento di permessi di cui rispettivamente all'articolo 138, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 9, all'articolo 301, paragrafo 2, all'articolo 277 e all'articolo 352 del presente regolamento presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere il permesso richiesto e a quali condizioni subordinare eventualmente tale permesso;
 - b) ai fini dell'applicazione del trattamento intragruppo di cui all'articolo 410, paragrafo 8, e all'articolo 413, paragrafo 4, del presente regolamento in relazione agli enti che non sono oggetto della deroga di cui all'articolo 7.

Le domande vengono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.

La domanda di cui all'articolo 301, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda viene indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione vengano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

2. Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:
- (a) sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - (b) sul trattamento intragruppo della liquidità di cui al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

3. Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:
- a) alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;

- b) alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni intragruppo.
4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettere a) e b). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata in merito al paragrafo 1, lettera b), non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 100 *bis* della direttiva [to be inserted by OP].

Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.

Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

5. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 301, paragrafo 2, o il metodo IRB di cui all'articolo 138 su base unificata, le autorità competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli articoli 310 e 311 o alla parte III, capo 3, sezione 6, vengano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono vincolanti per le autorità competenti degli Stati membri interessati.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di permesso di cui all'articolo 138, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 9, all'articolo 301, paragrafo 2, all'articolo 277 e all'articolo 352, e per quanto riguarda il trattamento intragruppo della liquidità di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

L'ABE presenta tali norme tecniche alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19

Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità

1. In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta, individuando un unico sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 7.

La decisione congiunta deve essere presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale vengono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 7. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti creditizi esenti dall'applicazione dell'articolo 401.

La decisione congiunta è pienamente motivata e illustra le ragioni che hanno portato alla sua adozione. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione motivata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.

2. In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte o meno le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se alla fine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha proceduto a quanto detto sopra, tutte le autorità competenti coinvolte rinviando le loro decisioni in attesa di una decisione dell'ABE. Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla richiesta. Dopo che l'ABE ha adottato una decisione, le autorità competenti adottano le loro decisioni relative alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), in linea con la decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e la decisione di cui al comma precedente sono vincolanti a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE circa la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso, tutte le autorità competenti coinvolte rinviando le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono

alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione dell'articolo 7, al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 20

Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui alla parte III, articolo 84, e alla parte V sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.

Articolo 21

Imprese nei paesi terzi

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata in conformità del presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche a quelle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 16.

PARTE SECONDA

FONDI PROPRI

Titolo I

Definizioni specifiche per i fondi propri

Articolo 22

Definizioni Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "altre componenti di conto economico complessivo accumulate": ha lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (2) "elementi assicurativi dei fondi propri accessori": fondi propri ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2009/138/CE;
- (3) "principio contabile applicabile": principio contabile pertinente, applicabile a norma della direttiva 86/635/CEE o del regolamento (CE) n. 1606/2002, che si applica all'ente;
- (4) "fondi propri di base": fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;
- (5) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;
- (6) "elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora siano classificati come capitale di classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati in conformità all'articolo 99 di detta direttiva;
- (7) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;
- (8) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3": elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;

- (9) "attività fiscali differite": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;
- (10) "attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura": attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
- (11) "passività fiscali differite": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;
- (12) "attività dei fondi pensione a prestazioni definite": le attività di un fondo o un regime pensionistico – a seconda del caso – a prestazioni definite, calcolate dopo la detrazione delle obbligazioni previste dallo stesso fondo o regime;
- (13) "distribuzione": il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
- (14) "impresa finanziaria": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
- (15) "fondi per rischi bancari generali": ha lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
- (16) "avviamento": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;
- (17) "partecipazione indiretta": investimento effettuato da un ente in un terzo, comportante un'esposizione verso uno strumento di capitale emesso da un'entità pertinente, dove l'investimento è effettuato per assumere un'esposizione verso tale strumento di capitale o, con qualsiasi altro mezzo, un'esposizione verso uno strumento la cui perdita di valore comporterebbe per l'ente una perdita non significativamente diversa da quella che subirebbe se detenesse direttamente lo strumento;
- (18) "beni immateriali": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;
- (19) "entità operativa": entità istituita allo scopo di realizzare un profitto in proprio;
- (20) "altri strumenti di capitale": strumenti di capitale emessi da entità pertinenti che non hanno i requisiti per essere considerati come strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
- (21) "altre riserve": riserve ai sensi del principio contabile applicabile, che devono essere pubblicate in virtù di tale principio, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
- (22) "fondi propri": la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
- (23) "strumenti di fondi propri": strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
- (24) "profitto": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

- (25) "partecipazione incrociata reciproca": detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da entità pertinenti quando tali entità detengono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
- (26) "entità pertinente":
- a) un altro ente;
 - b) un ente finanziario;
 - c) un'impresa di assicurazione;
 - d) un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
 - e) un'impresa di riassicurazione;
 - f) un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
 - g) un'impresa finanziaria;
 - h) una società di partecipazione assicurativa mista;
 - i) un'impresa esclusa dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE, in conformità dei requisiti di cui all'articolo 4 di tale direttiva;
- (27) "utili non distribuiti": profitti e perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù dei principi contabili applicabili;
- (28) "sovrapprezzo di emissione": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;
- (29) "differenze temporanee": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Titolo II

Elementi dei fondi propri

Capo 1

Capitale di classe 1

Articolo 23
Capitale di classe 1

Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale di base di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.

Capo 2

Capitale di base di classe 1

SEZIONE 1

ELEMENTI E STRUMENTI DEL CAPITALE DI BASE DI CLASSE 1

Articolo 24
Elementi del capitale di base di classe 1

1. Gli elementi del capitale di base di classe 1 degli enti sono i seguenti:
 - (a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26;
 - (b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);
 - (c) utili non distribuiti;
 - (d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
 - (e) altre riserve;
 - (f) fondi per rischi bancari generali.

2. Ai fini della paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale di base di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'accordo preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'accordo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) gli utili sono stati riesaminati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili

della revisione dei conti dell'ente stesso;

- (b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

Un riesame degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nel principio contabile applicabile.

- 3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

- 4. L'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco delle forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1. L'ABE elabora e pubblica tale elenco entro il 1° gennaio 2013.

Articolo 25

Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1

- 1. Gli elementi del capitale di base di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (a) l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa o un ente analogo ai fini della presente parte;
 - (b) le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 sono rispettate;
 - (c) lo strumento non possiede caratteristiche che potrebbero provocare l'indebolimento delle condizioni dell'ente in modo continuativo nei periodi di stress del mercato.
- 2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa o un ente analogo ai fini della presente parte;
 - (b) la natura e la portata degli elementi seguenti:
 - i) le caratteristiche che potrebbero provocare l'indebolimento dell'ente in

condizioni di continuità aziendale nei periodi di stress del mercato;

- ii) gli stress di mercato in presenza dei quali tali elementi potrebbero provocare l'indebolimento dell'ente in condizioni di continuità aziendale.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 26

Strumenti del capitale di base di classe 1

1. Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se consentito ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione dell'ente;
 - (b) gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
 - (c) gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:
 - i) hanno i requisiti per essere considerati come capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;
 - ii) sono classificati come patrimonio netto (*equity*) ai sensi del principio contabile applicabile;
 - iii) sono classificati come patrimonio netto (*equity capital*) ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della legislazione nazionale in materia di insolvenza;
 - (d) gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;
 - (e) gli strumenti sono perpetui;
 - (f) il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né rimborsato, ad esclusione dei seguenti casi:
 - i) la liquidazione dell'ente;
 - ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto

l'approvazione dell'autorità competente in conformità con l'articolo 72;

- (g) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o rimborsato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 25, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla legislazione nazionale applicabile;
- (h) gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:
 - i) non vi sono distribuzioni preferenziali, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale di base di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
 - ii) le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili;
 - iii) le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 25;
 - iv) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 25;
 - v) le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;
 - vi) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;
- (i) rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale di base di classe 1;
- (j) gli strumenti sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
- (k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango, è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 25;
- (l) gli strumenti non sono coperti né garantiti da nessuno dei seguenti soggetti:
 - i) l'ente o le sue filiazioni;

- ii) l'ente impresa madre o le sue filiazioni;
 - iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
 - iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
 - v) la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
 - vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con gli enti di cui ai punti da i) a v);
- (m) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei crediti a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i) sono rispettate anche in caso di riduzione permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- (a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale;
 - (b) il significato di "elementi distribuibili" ai fini della determinazione dell'importo disponibile da distribuire ai possessori degli strumenti di fondi propri di un ente.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27

Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative e da enti analoghi

1. Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale di base di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 26 e al presente articolo sono soddisfatte.
2. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla legislazione nazionale applicabile, l'ente deve poter rifiutare il rimborso degli strumenti;
 - (b) se la legislazione nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti autorizzano l'ente a limitare il rimborso;
 - (c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti, o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti, non possono costituire un caso di inadempimento da parte dell'ente.

3. Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o restrizione sono stabiliti nel quadro della legislazione nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.
4. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale di base di classe 1 emessi da tale ente.
5. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 emessi da tale ente.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la legislazione nazionale vieta all'ente di rimborsare gli strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010.

Articolo 28

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale di base di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento del capitale di base di classe 1, le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

- (a) lo strumento in questione non viene più considerato come strumento del capitale di base di classe 1;
- (b) i sovrapprezzi di emissione relativi a tale strumento non vengono più considerati come elementi del capitale di base di classe 1.

SEZIONE 2

FILTRI PRUDENZIALI

Articolo 29

Attività cartolarizzate

1. Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi del principio contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:

- a) gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente;
 - b) nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 30

Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie

Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:

- (a) le riserve di valore equo (*fair value*) relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;
- (b) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente.

Articolo 31

Rettifiche di valore supplementari

1. Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 100 a tutte le loro attività, misurate al valore equo (*fair value*), nel calcolo dell'importo dei fondi propri e detraggono dal capitale di base di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 100 si applicano ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 32

Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo (fair value)

Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 30, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.

SEZIONE 3

DETRAZIONI DAGLI ELEMENTI DEL CAPITALE DI BASE DI CLASSE 1, ESENZIONI E ALTERNATIVE

SOTTOSEZIONE 1

DETRAZIONI DAGLI ELEMENTI DEL CAPITALE DI BASE DI CLASSE 1

Articolo 33

Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1

1. Gli enti detraggono dagli elementi del capitale di base di classe 1:
 - (a) le perdite relative all'esercizio in corso;
 - (b) i beni immateriali;
 - (c) le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura;
 - (d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni, gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 154 e 155;
 - (e) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite dell'ente;
 - (f) gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri del capitale di base di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
 - (g) gli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti quando tali entità detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
 - (h) l'importo applicabile degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali entità;
 - (i) l'importo applicabile degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali entità;

- (j) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 53 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;
 - (k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dal capitale di base di classe 1:
 - i) partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
 - ii) posizioni inerenti a cartolarizzazione, conformemente all'articolo 238, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 253;
 - iii) operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 369, paragrafo 3;
 - (l) qualunque tributo relativo agli elementi del capitale di base di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adotta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale di base di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) l'applicazione dettagliata delle detrazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e) e l);
 - b) i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere detratti dai seguenti elementi dei fondi propri:
 - i) elementi del capitale di base di classe 1;
 - ii) elementi aggiuntivi di classe 1;
 - iii) elementi di classe 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 34 *Detrazione dei beni immateriali*

Gli enti stabiliscono i beni immateriali da detrarre come segue:

- (a) l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività

fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base al principio contabile applicabile;

- (b) l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.

Articolo 35

Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

1. Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma del presente articolo.
2. Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è calcolato senza detrarre l'importo delle passività fiscali differite associate dell'ente.
3. L'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (a) le attività fiscali differite e le associate passività fiscali differite derivano entrambe dalla legislazione fiscale di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (b) l'autorità fiscale di tale Stato membro o paese terzo consente la compensazione delle attività fiscali differite e delle associate passività fiscali differite.
4. Le passività fiscali differite associate dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo dei beni immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da detrarre.
5. L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è assegnato come segue:
 - (a) alle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 45, paragrafo 1;
 - (b) a tutte le altre attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura.

Gli enti assegnano le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 36

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

1. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso, alle attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura.

2. Le attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura comprendono quanto segue:
 - (a) i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;
 - (b) le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a una ragione di credito o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;
 - (c) le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee che, nel caso in cui l'ente subisca una perdita, diventi insolvente o entri in liquidazione, sono sostituite, su base automatica e obbligatoria ai sensi del diritto nazionale applicabile, da un credito nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente è registrato, che assorbe le perdite nella stessa misura degli strumenti del capitale di base di classe 1 in condizioni di continuità aziendale e in caso di insolvenza o di liquidazione dell'ente.

Articolo 37

Detrazione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

L'importo da detrarre in conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, lettera d) non viene ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui al titolo II, capo 3, sezione 3.

Articolo 38

Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere detratto viene ridotto dei seguenti importi:
 - (a) l'importo di tutte le passività fiscali differite associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile;
 - (b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto l'accordo dell'autorità competente. Le attività utilizzate per ridurre l'importo da detrarre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente consente ad un ente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del

regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 39

Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

- (a) gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
- (b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale di base di classe 1 inclusi negli indici;
- (c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale di base di classe 1 nel portafoglio di negoziazione derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale di base di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte.

Articolo 40

Investimenti significativi in un'entità pertinente

Ai fini della detrazione, un investimento significativo di un ente in un'entità pertinente sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) l'ente detiene oltre il 10% degli strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità;
- (b) l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità;
- (c) l'ente detiene strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità e l'entità non è inclusa nel consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2, ma è inclusa nello stesso consolidamento contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi del principio contabile applicabile.

Articolo 41

Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:

- a) gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di entità pertinenti sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;
- b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti.

Articolo 42

Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:

- (a) possono calcolare gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;
- (b) stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità pertinenti inclusi negli indici.

Articolo 43

Detrazione delle posizioni detenute nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale di base di classe 1:
 - i) gli articoli da 29 a 32;
 - ii) le detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
 - iii) gli articoli 41 e 42;
 - (b) l'importo degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di tali entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni

- lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a) e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti che viene detratta a norma del paragrafo 1 dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;
 - (b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente nelle quali l'ente non ha un investimento significativo.
 4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte III, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.
 5. Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
 - (b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri, detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, di entità pertinenti nelle quali l'ente non ha un investimento significativo.

Articolo 44

Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un'entità pertinente

Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da detrarre dagli elementi del capitale di base di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 41 e 42 e alla sottosezione 2.

SOTTOSEZIONE 2

ESENZIONI E ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE DAGLI ELEMENTI DEL CAPITALE DI BASE DI CLASSE 1

Articolo 45

Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale di base di classe 1

1. Nell'effettuare le detrazioni prescritte ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non detraggono gli elementi di cui alle lettere a) e b) che in totale sono pari o inferiori al 15% del capitale di base di classe 1:
 - (a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze

temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

- i) degli articoli da 29 a 32;
 - ii) dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e da j) a l) escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
- (b) quando un ente ha un investimento consistente in un'entità pertinente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 dell'entità detenuti, da parte dell'ente, direttamente e indirettamente, che in totale sono pari o inferiori al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
- i) degli articoli da 29 a 32;
 - ii) dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e da j) a l) escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.
2. Gli elementi che non sono detratti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250% e sono subordinati ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 46

Altre esenzioni e alternative alla detrazione in caso di consolidamento

1. In alternativa alle detrazioni delle posizioni di un ente in strumenti del capitale di base di classe 1 di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa nelle quali l'ente ha un investimento significativo, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare i metodi 1, 2 o 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. L'ente applica il metodo scelto in maniera coerente nel tempo.

Un ente può applicare il metodo 1 (consolidamento contabile) solo se ha ricevuto il previo accordo dell'autorità competente. L'autorità competente può concedere tale accordo solo se si è accertata che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1.
2. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte I, titolo II, capo 2 non detraggono le posizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), detenute in entità pertinenti incluse nella vigilanza su base consolidata.
3. Le autorità competenti possono consentire agli enti di non detrarre un elemento detenuto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), nei seguenti casi:
 - (a) si tratta di una posizione detenuta in un'entità pertinente inclusa nella stessa vigilanza supplementare dell'ente in conformità con la direttiva 2002/87/CE;
 - (b) un ente di cui all'articolo 25 detiene una posizione in un altro ente dello stesso tipo o nel proprio ente creditizio centrale o regionale, e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) quando si tratta di una posizione detenuta in un ente creditizio centrale o regionale, l'ente che detiene tale posizione è associato all'ente creditizio centrale o regionale nell'ambito di una rete soggetta a disposizioni di legge o statutarie e l'ente creditizio centrale o regionale è responsabile, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
 - ii) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 108, paragrafo 7;
 - iii) le autorità competenti hanno concesso il permesso di cui all'articolo 108, paragrafo 7;
 - iv) le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7, sono rispettate;
 - v) l'ente redige e presenta alle autorità competenti il bilancio consolidato di cui all'articolo 108, paragrafo 7, lettera e) con frequenza non inferiore a quella prevista all'articolo 95 per i requisiti in materia di fondi propri;
- (c) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b), punti da i) a v).
4. L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II e nell'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla detrazione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a).

L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di applicazione del paragrafo 3, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 4

CAPITALE DI BASE DI CLASSE 1

Articolo 47
Capitale di base di classe 1

Il capitale di base di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale di base di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 29 a 32, le detrazioni a norma dell'articolo 33 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 45, 46 e 74.

Capo 3
Capitale aggiuntivo di classe 1

SEZIONE 1
ELEMENTI E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1

Articolo 48
Elementi aggiuntivi di classe 1

Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:

- (a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- (b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a).

Articolo 49
Strumenti aggiuntivi di classe 1

1. Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) gli strumenti sono emessi e versati;
 - (b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:
 - i) l'ente o le sue filiazioni;
 - ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
 - (c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
 - (d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
 - (e) gli strumenti non sono coperti né garantiti da nessuno dei seguenti soggetti:
 - i) l'ente o le sue filiazioni;

- ii) l'ente impresa madre o le sue filiazioni;
 - iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
 - iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
 - v) la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
 - vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);
- (f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
 - (g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;
 - (h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni *call*, l'opzione *call* può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;
 - (i) gli strumenti possono essere riacquistati o rimborsati solo quando le condizioni di cui all'articolo 72 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione;
 - (j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere riacquistati o rimborsati, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
 - (k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di riacquisto o rimborso degli strumenti;
 - (l) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) provengono da elementi distribuibili;
 - ii) il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente, del suo ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione mista;
 - iii) le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
 - iv) l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;
 - v) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
 - (m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;

- (n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che l'importo del capitale degli strumenti venga ridotto o che gli strumenti vengano convertiti in strumenti del capitale di base di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore (*trigger event*);
- (o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
- (p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente dall'ente o da un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2, dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione mista, i proventi sono immediatamente disponibili a tutti i seguenti soggetti senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo:
 - i) l'ente;
 - ii) un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2;
 - iii) l'ente impresa madre;
 - iv) la società di partecipazione finanziaria madre;
 - v) la società di partecipazione mista.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso;
- (b) la natura della riduzione dell'importo del capitale;
- (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:
 - i) accertare che si è verificato un evento attivatore;
 - ii) notificare all'autorità competente e ai possessori dello strumento che si è verificato un evento attivatore e che il capitale dello strumento sarà ridotto o lo strumento sarà convertito in strumento del capitale di base di classe 1, a seconda del caso, conformemente alle disposizioni che governano tale strumento;
 - iii) ridurre il capitale dello strumento o convertirlo in uno strumento del capitale di base di classe 1, a seconda del caso;
- (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
- (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del

regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50

Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera l), punto (v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non possono, in particolare, includere i seguenti elementi:

- (a) l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale di base di classe 1;
- (b) l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale di base di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non vengono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;
- (c) l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.

Articolo 51

Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale di base di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 87, lettera a), è inferiore a uno dei seguenti valori:
 - i) 5,125%;
 - ii) un livello superiore al 5,125%, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;
- b) se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale di base di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
 - i) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione consentita;
 - ii) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale di base di classe 1;
- (c) se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il capitale venga ridotto al verificarsi di un evento attivatore, la riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:
 - i) il credito del possessore dello strumento nella liquidazione dell'ente;
 - ii) l'importo da pagare nel caso di riacquisto dello strumento;

- iii) le distribuzioni effettuate sullo strumento.

Articolo 52

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

- (a) lo strumento in questione non viene più considerato come strumento aggiuntivo di classe 1;
- (b) la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento non viene più considerata come elemento aggiuntivo di classe 1.

SEZIONE 2

DETRAZIONI DAGLI ELEMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1

Articolo 53

Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Gli enti detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

- (a) gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
- (b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti emessi da entità pertinenti con le quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
- (c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 57 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti direttamente e indirettamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali entità;
- (d) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali entità, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno;
- (e) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 63 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;
- (f) qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 54
Detrazioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 53, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

- (a) gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
- (b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 inclusi negli indici;
- (c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 nel portafoglio di negoziazione derivanti da titoli su indici detenuti, con le posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte.

Articolo 55
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 53, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

- (a) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
- (b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.

Articolo 56
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 53, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

- (a) calcolano gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;
- (b) stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità pertinenti inclusi negli indici.

Articolo 57

Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1. Ai fini dell'articolo 53, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
 - i) gli articoli da 29 a 32;
 - ii) l'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
 - iii) gli articoli 41 e 42;
 - (b) l'importo degli strumenti del capitale di base di classe 1 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente o indirettamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti, direttamente e indirettamente, da parte dell'ente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti che viene detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;
 - (b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di entità pertinenti nelle quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente e indirettamente.

SEZIONE 3

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 58

Capitale aggiuntivo di classe 1

Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui all'articolo 53 e dopo l'applicazione dell'articolo 74.

Capo 4

Capitale di classe 2

SEZIONE 1 ELEMENTI E STRUMENTI DI CLASSE 2

Articolo 59 Elementi di classe 2

Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:

- (a) gli strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 60;
- (b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);
- (c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al titolo II, capo 2, le rettifiche per il rischio di credito generale, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte III, titolo II, capo 2;
- (d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 154 e 155 fino allo 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte III, titolo II, capo 3.

Articolo 60 Strumenti di classe 2

Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) gli strumenti sono emessi e interamente versati;
- (b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:
 - i) l'ente o le sue filiazioni;
 - ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
- (c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
- (d) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati;
- (e) gli strumenti non sono coperti né garantiti da nessuno dei seguenti soggetti:

- i) l'ente o le sue filiazioni;
 - ii) l'ente impresa madre o le sue filiazioni;
 - iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
 - iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
 - v) la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
 - vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);
- (f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti;
- (g) gli strumenti hanno una durata originaria di almeno 5 anni;
- (h) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a rimborsarli;
- (i) se gli strumenti includono una o più opzioni *call*, esse possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
- (j) gli strumenti possono essere riacquistati o rimborsati solo quando le condizioni di cui all'articolo 72 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione;
- (k) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati prima della scadenza, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, né implicita né esplicita;
- (l) le disposizioni che governano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
- (m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente, del suo ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione mista;
- (n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente dall'ente o da un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2, dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione mista, i proventi sono immediatamente disponibili a tutti i seguenti soggetti senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo:
- i) l'ente;
 - ii) un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2;
 - iii) l'ente impresa madre;
 - iv) la società di partecipazione finanziaria madre;

- v) la società di partecipazione mista.

Articolo 61
Ammortamento degli strumenti di classe 2

La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi 5 anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

- (a) l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;
- (b) il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.

Articolo 62
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 60 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

- (a) lo strumento in questione non viene più considerato come strumento di classe 2;
- (b) la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento non viene più considerata come elemento di classe 2.

SEZIONE 2
DETRAZIONI DA ELEMENTI DI CLASSE 2

Articolo 63
Detrazioni da elementi di classe 2

Dagli elementi di classe 2 viene detratto quanto segue:

- (a) gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
- (b) gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali entità che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
- (c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 67 degli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali entità;

- (d) gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente quando un ente ha un investimento significativo in tali entità, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di 5 giorni lavorativi.

Articolo 64

Detrazioni di strumenti propri di classe 2 detenuti e prestiti subordinati

Ai fini dell'articolo 63, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

- (a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
- (b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 inclusi negli indici;
- (c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 nel portafoglio di negoziazione derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte.

Articolo 65

Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti e di prestiti subordinati di entità pertinenti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 63, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

- (a) gli strumenti di classe 2 detenuti, compresi i prestiti subordinati, sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
- (b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati come strumenti di classe 2 detenuti.

Articolo 66

Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti e dei prestiti subordinati di entità pertinenti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 63, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

- (a) possono calcolare le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione degli strumenti di capitale di entità pertinenti sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;
- (b) stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione degli strumenti di capitale di entità pertinenti che assumono la

forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità pertinenti incluse negli indici.

Articolo 67

Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1. Ai fini dell'articolo 63, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
 - i) gli articoli da 29 a 32;
 - ii) l'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
 - iii) gli articoli 41 e 42;
 - (b) l'importo degli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti di classe 2 detenuti che viene detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
 - (a) l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;
 - (b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente nelle quali l'ente non ha un investimento significativo.

SEZIONE 3

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 68

Capitale di classe 2

Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le detrazioni di cui all'articolo 63 e dopo l'applicazione dell'articolo 74.

Capo 5

Fondi propri

Articolo 69 *Fondi propri*

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

Capo 6

Requisiti generali

Articolo 70 *Strumenti di capitale di entità regolamentate detenuti che non hanno i requisiti per essere considerati come patrimonio di vigilanza*

Gli enti non detraggono da nessuno degli elementi dei fondi propri le posizioni detenute in un'entità finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, punto 4 che non hanno i requisiti per essere considerate come patrimonio di vigilanza di tale entità. Gli enti applicano a tali detenzioni un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

Articolo 71 *Elementi detenuti indirettamente per effetto della detenzione di indici*

1. In alternativa a un ente che calcola la sua esposizione verso strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di entità pertinenti inclusi negli indici, se l'autorità competente ha dato l'approvazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente verso gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti incluse negli indici.
2. Un'autorità competente dà la propria approvazione solo se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per l'ente sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti incluse negli indici.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) il grado di cautela richiesto nelle stime utilizzate in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 1;

(b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 72
Condizioni per ridurre i fondi propri

Un ente chiede l'accordo preliminare dell'autorità competente per:

- (a) ridurre o rimborsare gli strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla legislazione nazionale applicabile;
- (b) effettuare il riacquisto o il rimborso degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.

Articolo 73
Consenso delle autorità di vigilanza per ridurre i fondi propri

1. L'autorità competente consente ad un ente di ridurre, rimborsare o riacquistare strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - (a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 13, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 72 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
 - (b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento di cui sopra, superano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, di un margine che l'autorità competente ritiene significativo e adeguato, e l'autorità competente ritiene che la situazione finanziaria dell'ente sia solida.
2. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 72, lettera a) e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale di base di classe 1 di cui all'articolo 25 è proibito dal diritto nazionale applicabile, l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente";
 - (b) la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 2;
 - (c) la procedura e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere

all'autorità competente di poter svolgere le azioni di cui all'articolo 72, compreso il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 74

Deroga temporanea alla detrazione dai fondi propri

1. Se un ente detiene azioni considerate come strumenti di capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un'entità pertinente su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio dell'entità, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di detrazione che sarebbero applicabili a tali strumenti.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea" ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un'entità pertinente.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 75

Revisione continua della qualità dei fondi propri

1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa di un grave deterioramento della qualità di tali strumenti.
2. La notifica alla Commissione contiene quanto segue:
 - (a) una spiegazione dettagliata della natura e della portata del deterioramento individuato;
 - (b) un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria.
3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:

- (a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
 - (b) modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
 - (c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
4. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo (*fair value*), al di là dell'inclusione nel capitale di base di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi agli standard prudenziali per le banche.

Titolo III

Partecipazioni di minoranza e strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni

Articolo 76

Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale di base di classe 1 consolidato

1. Le partecipazioni di minoranza comprendono gli strumenti di capitale di base di classe 1 di una filiazione, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la filiazione è:
 - i) un ente;
 - ii) un'impresa soggetta, in virtù della legislazione nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva [inserted by OP];
 - (b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2;
 - (c) tali strumenti del capitale di base di classe 1 sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2.

2. Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre, dalla società di partecipazione mista o dalle loro filiazioni non sono considerate come capitale di base di classe 1.

Articolo 77

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1, dagli strumenti di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la filiazione è:
 - i) un ente;
 - ii) un'impresa soggetta, in virtù della legislazione nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva [inserted by OP];

- (b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2;
- (c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2.

Articolo 78

Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo

1. Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2;
 - (b) gli strumenti e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
 - (c) gli strumenti e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60;
 - (d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri di una filiazione la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 60, a seconda del caso.

Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo siano minime e non significative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui alla lettera d).

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i concetti di "minime" e "non significative" di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 79

Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale di base di classe 1 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione inclusa nel capitale di base di classe 1 consolidato sottraendo dalle partecipazioni di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

- (a) il capitale di base di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
- i) l'importo del capitale di base di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];
 - ii) l'importo del capitale di base di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];
- (b) le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione.

Articolo 80

Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione inclusa nel capitale di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

- (a) l'importo inferiore tra i seguenti:
- i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];
 - ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];
- (b) il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di capitale di classe 1 di tale impresa, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione.

Articolo 81

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa inclusa nel capitale di classe 1 consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel capitale di base di classe 1 consolidato.

Articolo 82

Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione inclusa nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

- (a) l'importo inferiore tra i seguenti:
 - i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];
 - ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessari, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];
- (b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione.

Articolo 83

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione inclusa nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

Titolo IV

Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Articolo 84

Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1. Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:
 - (a) un'entità pertinente;
 - (b) un'impresa, diversa da un'entità pertinente, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere:
 - i) il prolungamento diretto dell'attività bancaria; o
 - ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria;
 - iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.
2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
 - (a) gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% ai seguenti importi:
 - i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15% del capitale ammissibile;
 - ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60% del capitale ammissibile dell'ente;
 - (b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;
 - (b) le attività che riguardano i servizi ausiliari dell'attività bancaria;

(c) attività analoghe ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto (iii).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 85

Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250%

In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, gli enti possono detrarre tali importi dagli elementi del capitale di base di classe 1 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 86

Eccezioni

1. Le azioni di imprese non contemplate al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui all'articolo 84 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) tali azioni sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione finanziaria di risanamento o di salvataggio;
 - b) la detenzione delle azioni costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per 5 giorni lavorativi o meno;
 - c) tali azioni sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
2. Le azioni che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 84.

PARTE TERZA
REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Titolo I

Requisiti generali, valutazione e segnalazione

Capo 1

Livello dei fondi propri richiesto

SEZIONE 1

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER GLI ENTI

Articolo 87

Requisiti in materia di fondi propri

1. Subordinatamente agli articoli 88 e 89, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri:
 - (a) un coefficiente di capitale di base di classe 1 del 4,5%;
 - (b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6%;
 - (c) un coefficiente di capitale totale dell'8%.
2. Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
 - (a) il coefficiente di capitale di base di classe 1 è il capitale di base di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - (b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - (c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
3. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) che seguono, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:
 - (a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati in conformità della parte III, titolo II, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;
 - (b) i requisiti in materia di fondi propri, determinati in conformità della parte III, titolo IV o della parte IV, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue:

- i) rischio di posizione;
 - ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 384 a 390, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti;
- (c) i requisiti in materia di fondi propri determinati in conformità della parte III, titolo IV o V, a seconda del caso, per quanto segue:
- i) rischio di cambio;
 - ii) rischio di regolamento;
 - iii) rischio sulle posizioni in merci;
- (d) i requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;
- (e) i requisiti in materia di fondi propri determinati in conformità della parte III, titolo III, per il rischio operativo;
- (f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati in conformità della parte III, titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:
- i) strumenti derivati OTC e derivati su crediti;
 - ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
 - iii) operazioni di marginazione basate su titoli o merci;
 - iv) operazioni con regolamento a lungo termine.
4. Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'esposizione totale di cui al paragrafo 3:
- a) i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da c) a e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
 - b) gli enti moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.

Articolo 88

Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

1. I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell' autorizzazione.
2. Gli enti già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungono il

livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri di tali enti non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri dell'ente raggiungono il livello di capitale iniziale richiesto.
4. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.
5. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano.

Articolo 89

Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

1. Gli enti possono sostituire il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti le seguenti condizioni:
 - (a) non superi, di norma, il 5% delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;
 - (b) non superi in nessun momento il 6% delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.
2. Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Le posizioni lunghe e corte si sommano, indipendentemente dal loro segno.
3. Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla prossima data di riferimento per le segnalazioni.

SEZIONE 2

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE HANNO UN'AUTORIZZAZIONE LIMITATA A FORNIRE SERVIZI DI INVESTIMENTO

Articolo 90

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

1. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:
 - (a) la somma degli elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 87, paragrafo 4;
 - (b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 92.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva [inserted by OP].

Articolo 91

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 29 della direttiva [inserted by OP]

1. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 29 della direttiva [inserted by OP] calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2:
 - (a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad un mercato ufficiale quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
 - (b) imprese di investimento che non detengono denaro o titoli della clientela;
 - (c) imprese di investimento che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
 - (d) imprese di investimento che non hanno clienti esterni;
 - (e) imprese di investimento per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono

garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

2. Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:
 - (a) elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 87, paragrafo 4;
 - (b) l'importo di cui all'articolo 92 moltiplicato per 12,5.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva [inserted by OP].

Articolo 92

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

1. In conformità con gli articoli 90 e 91, un'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'impresa di investimento per l'anno precedente.
2. Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.
3. Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:
 - (a) il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
 - (b) le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
 - (c) il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 93

Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata

1. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 90, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 87 a livello consolidato come segue:
 - (a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 90, paragrafo 2;
 - (b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre.

2. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 91, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria applica l'articolo 87 a livello consolidato come segue:
 - (a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 91, paragrafo 2;
 - (b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre.

Capo 2

Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione

Articolo 94

Valutazione

Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE.

Articolo 95

Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri

1. Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri in relazione al rischio di posizione notificano tali requisiti almeno ogni 3 mesi.

La segnalazione comprende informazioni finanziarie redatte conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività dell'ente.

Gli enti effettuano la segnalazione sugli obblighi di cui all'articolo 87 almeno due volte l'anno.

Gli enti notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per tali segnalazioni. I formati per la segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 96 *Obblighi specifici di segnalazione*

1. Gli enti segnalano alle autorità competenti i seguenti dati:
 - (a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore cauzionale dell'immobile in un qualsiasi anno, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2;
 - (b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
 - (c) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato oppure al 60% del valore cauzionale dell'immobile in un qualsiasi anno, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2;
 - (d) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.
2. Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati delle proprietà residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
 - (a) modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi degli elementi di cui al paragrafo 1;
 - (b) modelli, frequenze e date di pubblicazione uniformi dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al

primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 3

Portafoglio di negoziazione

Articolo 97

Requisiti per il portafoglio di negoziazione

1. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.
2. La destinazione alla negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 98.
3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 99 e 100.
4. Gli enti possono includere le coperture interne nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione a condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti degli articoli da 98 a 101 siano rispettati.

Articolo 98

Gestione del portafoglio di negoziazione

Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

- (a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;
- (b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione (*trading desk*). Tali politiche e procedure includono quanto segue:
 - i) quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione (*trading desk*);
 - ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
 - iii) i negozianti (*dealer*) hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
 - iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
 - v) le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di

mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

- (c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.

Articolo 99

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri, in linea con i requisiti di cui all'articolo 97 e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici.
2. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
 - (a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri;
 - (b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (*mark-to-market*) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (*two-way*);
 - (c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (*mark-to-model*), se e in che misura l'ente è in grado:
 - i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
 - ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
 - iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
 - (d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
 - (e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
 - (f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading;
 - (g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali

trasferimenti.

Articolo 100
Requisiti per la valutazione prudente

1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti in materia di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione.
2. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:
 - (a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;
 - (b) linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti dal *front office*.

La linea di segnalazione gerarchica risale fino a un membro dell'organo di gestione.

3. Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno quotidianamente.
4. Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione.
5. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non sia esso stesso un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.
6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione.

7. In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
- (a) l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo (*fair value*) in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;
 - (b) gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;
 - (c) gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
 - (d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
 - (e) gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;
 - (f) i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e
 - (g) gli enti riesaminano periodicamente il modello per determinare l'accuratezza dei suoi risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.

Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

8. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli viene effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.
9. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.
10. Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

11. Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:
 - (a) il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi;
 - (b) lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;
 - (c) la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei *market maker*), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;
 - (d) il grado di concentrazione del mercato;
 - (e) il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;
 - (f) la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello;
 - (g) l'incidenza di altri rischi di modello.
12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.
13. Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati di credito *n-th-to-default*, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.

Articolo 101
Coperture interne

1. Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:
 - (a) non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti in materia di fondi propri;
 - (b) è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
 - (c) è realizzata alle condizioni di _____ mercato;

- (d) il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
- (e) è sorvegliata con attenzione.

La sorveglianza è assicurata da procedure adeguate.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o il rischio di controparte non sono considerati coperti ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito non finanziata esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 293, lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.

Titolo II

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito

Capo 1

Principi generali

Articolo 102

Metodi relativi al rischio di credito

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se permesso dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 138, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

Articolo 103

Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della LGD né dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 146, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 59, lettera c).
2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 146, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.

Articolo 104

Trattamento delle esposizioni cartolarizzate nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1. Quando un ente utilizza il metodo standardizzato di cui al capo 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 107, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità agli articoli 240, 241 e da 246 a 253. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato possono anche utilizzare il metodo della valutazione interna, laddove ciò sia permesso ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 3.
2. Quando un ente utilizza il metodo IRB di cui al capo 3 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale l'esposizione cartolarizzata sarebbe assegnata a norma dell'articolo 142, esso calcola l'importo

dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità agli articoli 240, 241 e da 254 a 261.

Ad eccezione del metodo della valutazione interna, qualora il metodo IRB sia utilizzato soltanto per una parte delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a una cartolarizzazione, l'ente applica il metodo corrispondente alla quota predominante delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a tale cartolarizzazione.

Articolo 105

Trattamento delle rettifiche per il rischio di credito

1. Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche per il rischio di credito generale a norma dell'articolo 59, lettera c).
2. Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche per il rischio di credito generale a norma dell'articolo 155.

Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico escludono i fondi per rischi bancari generali.

3. Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 143 e 145, determinano come segue la parte di rettifiche per il rischio di credito generale che viene destinata al trattamento delle rettifiche per il rischio di credito generale nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche per il rischio di credito generale nel quadro del metodo IRB:
 - (a) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche per il rischio di credito generale di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;
 - (b) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche per il rischio di credito generale di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;
 - (c) le rimanenti rettifiche per il rischio di credito sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche per il rischio di credito generale e delle rettifiche per il rischio di credito specifico ai sensi del pertinente quadro di regolamentazione contabile in relazione a quanto segue:
 - (a) valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui agli articoli 106 e 122;
 - (b) valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 162 a 164;
 - (c) trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 155;
 - (d) valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il

rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui agli articoli 241 e 261;

- (e) determinazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 174;
- (f) informazioni sulle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico di cui all'articolo 428.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 2

Metodo standardizzato

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 106

Valore dell'esposizione

1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico:
 - (a) 100% nel caso di elemento a rischio pieno;
 - (b) 50% nel caso di elemento a rischio medio;
 - (c) 20% nel caso di elemento a rischio medio-basso;
 - (d) 0% nel caso di elemento a rischio basso.

Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma vengono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.

Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di operazioni di marginazione, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 218 a 220.

2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II viene

determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.

3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito finanziata, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 107
Classi di esposizioni

Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

- (a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali;
- (b) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali;
- (c) crediti o crediti potenziali verso entità del settore pubblico;
- (d) crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo;
- (e) crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali;
- (f) crediti o crediti potenziali verso enti;
- (g) crediti o crediti potenziali verso imprese;
- (h) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;
- (i) crediti o crediti potenziali garantiti da ipoteche su beni immobili;
- (j) esposizioni in stato di inadempimento;
- (k) crediti sotto forma di obbligazioni garantite;
- (l) posizioni inerenti a cartolarizzazione;
- (m) crediti verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;
- (n) crediti sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
- (o) crediti in strumenti di capitale;
- (p) altre posizioni.

Articolo 108
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (nel seguito "ECAI"), conformemente all'articolo 130 o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.
2. Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.
3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.
4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente al capo 5.
5. Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.
6. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma di elementi del capitale di base di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 o di elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di autorizzare tale metodo alternativo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la controparte è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;
 - (b) la controparte è inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente;
 - (c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
 - (d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
 - (e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma di elementi del capitale di base di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento qualora ciò diventi necessario. Le autorità competenti hanno il potere di autorizzare tale metodo alternativo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;
- (b) le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;
- (c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi (fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso), con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di inadempimento conformemente all'articolo 174, paragrafo 1;
- (d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;
- (e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;
- (f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;
- (g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri (nel seguito "*multiple gearing*") nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
- (h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;
- (i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alla precedente lettera d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i

requisiti di cui al paragrafo 1, attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

8. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una controparte centrale e le esposizioni commerciali con una controparte centrale sono determinati a norma degli articoli da 296 a 300, a seconda dei casi.

SEZIONE 2

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 109

Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100%.
2. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131:

Tabella 1						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	0%	20%	50%	100%	100%	150%

3. Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.
4. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.
5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi

terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 110

Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio equivalente e quello che si applica alle esposizioni verso enti, a meno che esse non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 2.
2. Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali che sono trattate come esposizioni verso le amministrazioni centrali sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al primo comma, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013.

3. Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. Il paragrafo 2 tuttavia non si applica. In questo caso, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, lettera a), non può essere escluso il permesso di applicare il metodo standardizzato.
4. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al

fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013.

5. Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

Articolo 111
Esposizioni verso entità del settore pubblico

1. Alle esposizioni verso le entità del settore pubblico per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'entità del settore pubblico interessata, conformemente alla tabella 2:

Tabella 2						
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	100%	100%	150%

Per le esposizioni verso entità del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100%.

2. Le esposizioni verso entità del settore pubblico per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate in base all'articolo 115. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 2.
3. Per le esposizioni verso entità del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20%.
4. Le esposizioni verso entità del settore pubblico possono essere considerate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza quando non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, dovuta all'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale.
5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e

regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione europea trattano le esposizioni verso entità del settore pubblico come esposizioni verso enti, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento già prima del 1° gennaio 2013.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le entità del settore pubblico che possono essere trattate conformemente ai paragrafi 1 e 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 applicato dalle autorità competenti prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 112

Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

1. Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 4.

La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank e la Central American Bank for Economic Integration sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:
 - (a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
 - (b) la Società finanziaria internazionale;
 - (c) la Banca interamericana di sviluppo;
 - (d) la Banca asiatica di sviluppo;
 - (e) la Banca africana di sviluppo;

- (f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
 - (g) la Nordic Investment Bank;
 - (h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;
 - (i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
 - (j) la Banca europea per gli investimenti;
 - (k) il Fondo europeo per gli investimenti;
 - (l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
 - (m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni,
 - (n) la Banca islamica di sviluppo.
3. Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

Articolo 113
Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

- (a) l'Unione europea;
- (b) il Fondo monetario internazionale;
- (c) la Banca dei regolamenti internazionali;
- (d) la European Financial Stability Facility;
- (e) un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.

Articolo 114
Esposizioni verso enti

1. Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 115. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 116.
2. Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale è assegnato un fattore di ponderazione del

rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 109, paragrafi 4 e 5, assegnato alle esposizioni verso la propria amministrazione centrale.

3. Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20%.
4. Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:
 - (a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, o a regolamenti successivi di sostituzione, o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;
 - (b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.
5. Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti sono trattate come esposizioni verso enti.

Articolo 115

Esposizioni verso enti provvisti di rating

1. Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131:

Tabella 3						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	50%	100%	100%	150%

2. Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131:

Tabella 4						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20%	20%	20%	50%	50%	150%

3. L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 126 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
- quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
 - quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
 - quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non viene utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

Articolo 116
Esposizioni verso enti privi di rating

1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente alla tabella 5.

Tabella 5						
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione	20%	50%	100%	100%	100%	150%

2. Per le esposizioni verso enti privi di rating aventi sede in paesi la cui

amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100%.

3. Per le esposizioni verso enti privi di rating con una durata effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20%.

Articolo 117

Esposizioni verso imprese

1. Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	100%	150%	150%

2. Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100% o la ponderazione dell'amministrazione centrale di appartenenza, qualora quest'ultima sia più elevata.

Articolo 118

Esposizioni al dettaglio

Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75%:

- a) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese;
- b) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;
- c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di inadempimento, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 119
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1. Se le condizioni di cui agli articoli 120 e 121 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili, il valore cauzionale dell'immobile in questione.

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 96, e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35% per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 120 e il fattore di ponderazione del rischio del 50% per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 121, ubicati sul suo territorio, siano appropriati, sulla base dei dati relativi agli inadempimenti delle esposizioni garantite da immobili e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili; le autorità competenti possono altresì fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 121, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. L'ABE coordina le valutazioni effettuate dalle autorità competenti.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 120, 121 e 195.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio o criteri più rigorosi.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Articolo 120
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali

1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 119, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili

residenziali sono trattate come segue:

- (a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35%;
 - (b) le esposizioni pienamente e totalmente garantite da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35%;
 - (c) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35% a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
2. Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
 - (b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono il rapporto massimo mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;
 - (c) i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1, sono soddisfatti;
 - (d) la parte del prestito alla quale viene assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35%, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non supera l'80%, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80% del valore cauzionale dell'immobile, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili mediante disposizioni legislative o regolamentari.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo

territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

- (a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore cauzionale dell'immobile, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
 - (b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non viene rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 121

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali

1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 119, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue:
- (a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%;
 - (b) le esposizioni pienamente e totalmente garantite da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%;
 - (c) le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50% a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
2. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle condizioni seguenti:
- (a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
 - (b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del

debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

- (c) i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1, sono soddisfatti;
 - (d) il fattore di ponderazione del rischio del 50%, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50% del valore di mercato dell'immobile o il 60% del valore cauzionale dell'immobile, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili mediante disposizioni legislative o regolamentari.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:
- (a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato oppure al 60% del valore cauzionale dell'immobile, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;
 - (b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.
4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non viene rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 122

Esposizioni in stato di inadempimento

1. Alla parte non garantita di una posizione in stato di inadempimento ai sensi dell'articolo 174 viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
- (a) 150%, se le rettifiche per il rischio di credito specifico sono inferiori al 20% della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;
 - (b) 100%, se le rettifiche per il rischio di credito specifico sono pari ad almeno il 20% della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;
2. Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.
3. Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell'articolo 120 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del

100%, al netto delle rettifiche di valore, se si è verificato un inadempimento ai sensi dell'articolo 174.

4. Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 121 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100% se si è verificato un inadempimento ai sensi dell'articolo 174.

Articolo 123

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150% alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di azioni o quote di un organismo di investimento collettivo, che sono associate a rischi particolarmente elevati, ove opportuno.
2. Tra le esposizioni a rischio particolarmente elevato figurano i seguenti investimenti:
 - a) investimenti in imprese di *venture capital*;
 - b) fondi di investimento alternativi secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE;
 - c) finanziamenti per immobili a fini speculativi.
3. Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio:
 - (a) esiste un rischio di perdita elevato conseguente a inadempimento del debitore;
 - (b) è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a).

L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 124

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1. Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui al paragrafo 3, le "obbligazioni garantite" soddisfano i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)²³ e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:

²³ GUL 2 del 17.11.2009, pag. 2.

- (a) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali nell'UE;
- (b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali non UE, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, entità del settore pubblico non UE, amministrazioni regionali non UE ed autorità locali non UE che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo l'articolo 110, paragrafi 1 e 2, l'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 4 e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20% dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
- (c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15% dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione dei debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni garantite non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 15%. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.

Le autorità competenti possono, dopo aver consultato l'ABE, derogare in parte all'applicazione della lettera c) e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10% dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui alla lettera c);

- (d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80% del valore degli immobili costituiti in garanzia o prestiti garantiti da quote senior emesse da *Fonds Communs de Créances* francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90% da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota

capitale dei gravami e l'80% del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.

Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90%;

- (e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia o prestiti garantiti da quote senior emesse da *Fonds Communs de Créances* francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90% da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse. Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60% è superato fino ad un livello massimo del 70%, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90%;
- (f) prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superino il 60% del valore della nave costituita in garanzia.

Le situazioni di cui alle lettere da a) a f) comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

2. Per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1.
3. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi

dell'articolo 131.

Tabella 6a						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	10%	20%	20%	50%	50%	100%

4. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta vengono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
- (a) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 20%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10%;
 - (b) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 50%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20%;
 - (c) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 100%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50%;
 - (d) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 150%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100%.
5. Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma del paragrafo 3 fino alla loro scadenza.

Articolo 125

Elementi che rappresentano posizioni inerenti a cartolarizzazione

Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.

Articolo 126

Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Tabella 7						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	150%	150%	150%

Articolo 127

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

1. Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di organismi di investimento collettivo (nel seguito "OIC") si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a meno che l'ente non applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2 oppure il metodo *look-through* di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate.
2. Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Tabella 8						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	100%	150%	150%

3. Gli enti possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:
 - (a) l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista dalla legislazione dell'Unione;
 - ii) la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;
 - (b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
 - i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire; e
 - ii) se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

- (c) una relazione sull'attività dell'OIC viene presentata all'autorità competente quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Ai fini della lettera a), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione europea. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013.

4. Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare (*look through*) tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti dell'altro OIC in questione.
5. Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché viene raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

Per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi:

- (a) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
- (b) per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo di cui al primo comma viene confermata da un revisore esterno.

Articolo 128 *Esposizioni in strumenti di capitale*

1. Le seguenti esposizioni sono considerate esposizioni in strumenti di capitale:
- a) esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
- b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
2. Alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio

del 100%, a meno che esse non debbano essere detratte conformemente alla parte II, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250% conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 1250% conformemente all'articolo 84, paragrafo 3, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 123.

3. Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di patrimonio di vigilanza emessi da enti sono classificati come crediti in strumenti di capitale, a meno che non debbano essere detratti dai fondi propri, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250% ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 123.

Articolo 129 Altre posizioni

1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%.
2. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%.
3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20%. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0%.
4. All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0%.
5. Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.
6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'non-inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI idonea, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere (*basket*) sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.
7. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 197 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione

nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 208 a 210, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito non finanziata conformemente al capo 4. Queste esposizioni vengono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 107. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: $1/t * 100\% * \text{valore dell'esposizione}$, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.

SEZIONE 3

RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL RISCHIO DI CREDITO ALLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

SOTTOSEZIONE 1

RICONOSCIMENTO DELLE ECAI

Articolo 130 ECAI

1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI idonea o se è stata avallata da un'ICAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
2. Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009.
3. L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee.

SOTTOSEZIONE 2

ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO DELLE ECAI ALLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

Articolo 131

Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare, per tutte le ECAI idonee, a quali delle classi di merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito dell'ECAI idonea (attribuzione alle classi di merito di credito). Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014 e, ove necessario, presenta progetti di norme tecniche riveduti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui

al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE rispetta i seguenti requisiti:
 - (a) per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE considera fattori quantitativi quali il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sugli inadempimenti, l'ABE chiede all'ECAI quale ritenga essere il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito;
 - (b) per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE considera fattori qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di inadempimento utilizzata dall'ECAI;
 - (c) l'ABE raffronta i tassi di inadempimento riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di inadempimento riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente grado di rischio di credito;
 - (d) qualora i tassi di inadempimento riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE assegna alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;
 - (e) quando l'ABE ha aumentato il fattore di ponderazione associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di inadempimento riscontrati per la valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE decide di ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SOTTOSEZIONE 3

USO DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO DELLE AGENZIE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (*EXPORT CREDIT AGENCIES*)

Articolo 132

Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

1. Ai fini dell'articolo 109, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'*Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits* dell'OCSE;
 - (b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (*minimum export insurance premiums*, nel seguito "MEIP") stabiliti dalla metodologia dell'OCSE.
2. Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, viene riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione viene applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.

Tabella 9								
MEIP	0	1	2	3	4	5	6	7
Fattore di ponderazione del rischio	0%	0%	20%	50%	100%	100%	100%	150%

3. L'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 1° gennaio 2014 sulle agenzie per il credito all'esportazione che possono essere utilizzate dagli enti in conformità del paragrafo 1.

SEZIONE 4

IMPIEGO DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO DELLE ECAI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 133

Requisiti generali

Un ente può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

- a) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;
- b) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
- c) un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;
- d) qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;
- e) qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;
- f) qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.

Articolo 134

Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione

1. Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.
2. Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione viene utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:
 - (a) determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
 - (b) determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 124.
4. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

Articolo 135

Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

1. Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.
2. Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non viene utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:
 - (a) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150%, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150%;
 - (b) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50%, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100%.

Articolo 136

Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

Quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di ponderazione del rischio.

Capo 3

Metodo basato sui rating interni

SEZIONE 1

PERMESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI UTILIZZARE IL METODO IRB

Articolo 137

IRB

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
 - (1) "sistema di rating": l'insieme di metodi, procedimenti, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a gradi o aggregati (rating) e alla stima quantitativa degli inadempimenti e delle perdite per un dato tipo di esposizione;
 - (2) "tipo di esposizione": un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo di operazioni che possono essere limitate a una sola entità o a un unico sottoinsieme di entità all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizioni venga gestito in modo diverso in altre entità del gruppo;
 - (3) "unità operativa": qualsiasi entità organizzativa o giuridica a sé stante, aree di attività, articolazioni geografiche;
 - (4) "entità finanziaria regolamentata":
 - a) le seguenti entità, comprese quelle di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza prudenziale conformemente alla normativa UE o alla normativa di un paese terzo che applica requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione:
 - i) un ente creditizio;
 - ii) un'impresa di investimento;
 - iii) un'impresa di assicurazione;
 - iv) una società di partecipazione finanziaria;
 - v) una società di partecipazione mista;
 - b) qualsiasi altra entità che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - i) svolge una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

- ii) è una filiazione di un'entità finanziaria regolamentata;
 - iii) è inclusa nella vigilanza prudenziale a livello consolidato del gruppo;
 - c) qualsiasi entità di cui alla lettera a), punti da i) a v), o alla lettera b), che non è soggetta a requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ma che è parte di un gruppo soggetto a tali disposizioni su base consolidata;
- (5) "grande entità finanziaria regolamentata": qualsiasi entità finanziaria regolamentata le cui attività totali, a livello di tale impresa individuale o a livello consolidato del gruppo, sono uguali o superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, dove per determinare la dimensione delle attività si usa l'ultimo bilancio sottoposto a revisione dell'impresa madre e delle filiazioni consolidate;
 - (6) "entità finanziaria non regolamentata": qualsiasi altra entità che non è un'entità regolamentata ma svolge una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
 - (7) "grado di merito del debitore": una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali viene derivata la stima della probabilità di inadempimento (PD);
 - (8) "grado di merito dell'operazione": una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della perdita in caso di inadempimento;
 - (9) "gestore (*servicer*)": un'entità che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti valutano l'equivalenza dei requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza stabiliti nella legislazione di paesi terzi.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 138 *Permesso di utilizzare il metodo IRB*

1. Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente permette agli enti di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni (nel seguito "metodo IRB").

2. Il permesso di utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne delle perdite in caso di inadempimento (nel seguito "LGD") e dei fattori di conversione, è richiesto per ciascun sistema di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.
3. Gli enti devono ottenere il permesso delle autorità competenti per quanto segue:
 - (a) modifiche del campo di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto il permesso di utilizzare;
 - (b) modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto il permesso di utilizzare.

Il campo di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.

4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti valutano la rilevanza delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB di cui al paragrafo 1 che richiedono un permesso aggiuntivo o notifica.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 139

Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB

1. L'autorità competente concede ad un ente il permesso a norma dell'articolo 138 di applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:
 - (a) i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;
 - (b) i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle

perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;

- (c) l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;
- (d) l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
- (e) l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;
- (f) l'ente ha convalidato i suoi sistemi di rating su un periodo di tempo adeguato prima del permesso di utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi e metodi siano adatti al loro campo di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione;
- (g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti in materia di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 95.

I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 140 *Esperienza precedente all'uso del metodo IRB*

1. Un ente che chieda il permesso di applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti il permesso all'uso del metodo IRB.
2. Un ente che chieda il permesso all'utilizzo di stime interne delle LGD e

dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti il permesso dell'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.

3. Se, dopo il permesso iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating viene esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.

Articolo 141

Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

- (a) presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;
- b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 142

Metodologia per classificare le esposizioni alle diverse classi

1. La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.
2. Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
 - (a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali;
 - (b) crediti o crediti potenziali verso enti;
 - (c) crediti o crediti potenziali verso imprese;
 - (d) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;
 - (e) crediti in strumenti di capitale;
 - (f) posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - (g) altre attività diverse dai crediti.
3. Le seguenti esposizioni vengono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):

- (a) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o entità del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 110 e 111;
 - (b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 112, paragrafo 2 e verso organizzazioni internazionali di cui all'articolo 113 alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% a norma dei predetti articoli.
4. Le seguenti esposizioni vengono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
- (a) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 110;
 - (b) esposizioni verso entità del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2; e
 - (c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112.
5. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri:
- (a) deve trattarsi di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
 - i) una o più persone fisiche;
 - ii) una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma esclusi i crediti ed i crediti potenziali garantiti da proprietà immobiliari residenziali – non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;
 - (b) nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
 - (c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;
 - (d) ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
- Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.
6. Le seguenti esposizioni vengono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):
- (a) esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività

o sul reddito dell'emittente;

- (b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
7. Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.
 8. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
 - (a) si tratta di esposizioni verso un'entità creata ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali;
 - (b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
 - (c) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
 9. Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 162, paragrafo 4.

Articolo 143

Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative

1. Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano ottenuto il permesso delle autorità competenti di utilizzare in permanenza il metodo standardizzato conformemente all'articolo 145.

Previo permesso delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 142, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149.

2. L'autorità competente stabilisce il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è ritenuto adeguato dall'autorità competente sulla base della natura e della dimensione dell'ente, dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei

sistemi di rating da attuare.

3. Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.
4. Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1° gennaio 2013 conservano la facoltà di calcolare i requisiti in materia di fondi propri utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza.
5. Un ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni può utilizzare il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto il permesso di applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 145.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono le condizioni alle quali gli enti sono tenuti a conformarsi per attuare il metodo IRB conformemente al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 144

Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati

1. Un ente che utilizza il metodo IRB può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
 - (b) l'ente ha ricevuto il permesso preliminare dell'autorità competente.
2. Gli enti che hanno ottenuto il permesso, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 146, paragrafo 8, a meno che non

siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso dei valori delle LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 146, paragrafo 8, non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
 - b) l'ente ha ricevuto il permesso preliminare dell'autorità competente.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143 e al permesso per l'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 145.

Articolo 145

Condizioni di utilizzo parziale permanente

1. Nei casi in cui hanno ricevuto il permesso preventivo delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto il permesso di utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni:
 - (a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;
 - (b) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;
 - (c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito;
 - (d) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:
 - i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e
 - ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 4;
 - (e) per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

- (f) per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 108, paragrafo 7;
- (g) per le esposizioni in strumenti di capitale verso entità i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0% ai sensi del capo 2 (comprese le entità che beneficiano di sostegno pubblico, alle quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0%);
- (h) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10% dei fondi propri;
- (i) per le esposizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite;
- (j) per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all'articolo 210, paragrafo 2.

Le autorità competenti consentono l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui alle lettere g) e h) alle quali questo trattamento è stato consentito in altri Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g), è superiore al 10% dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5% dei fondi propri dell'ente.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 2

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

SOTTOSEZIONE 1

TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA/CLASSE DI ESPOSIZIONI

1. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettera g), vengono calcolati conformemente alla sottosezione 2, ad eccezione dei casi in cui tali esposizioni sono detratte dagli elementi del capitale di base di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 o dagli elementi di classe 2.
2. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'articolo 153. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di inadempimento e per rischio di diluizione, nei confronti del venditore dei crediti commerciali acquistati, non è necessario applicare le disposizioni dell'articolo 147 e dell'articolo 154, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.
3. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento (PD), la perdita in caso di inadempimento (LGD), la durata (M) e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.
4. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera e) conformemente all'articolo 150, ad eccezione delle disposizioni definite all'articolo 146, paragrafo 6, lettera c), qualora abbiano ricevuto il permesso delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB. Le autorità competenti permettono ad un ente di applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 150, paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione 6, sottosezione 4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso una CCP derivanti dai contributi di prefinanziamento al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 6, lettera c), sono calcolati conformemente all'articolo 151.
5. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 148, paragrafo 4.
6. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 138 e alla sezione 6.
7. Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera d), gli enti forniscono stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 138 e alla sezione 6.
8. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a c), gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e i fattori di conversione di cui all'articolo 162, paragrafo 8, lettere da a) a d), a meno che non sia stato permesso l'uso di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per le classi di esposizioni di cui al paragrafo 9.
9. Per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori

di conversione solo conformemente all'articolo 138.

10. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera f) sono calcolati conformemente al capo 5.

Articolo 147

Trattamento delle esposizioni sotto forma di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

1. Qualora le esposizioni sotto forma di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3 e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui al presente capo.

Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC.

2. Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:
 - (a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 150, paragrafo 2;
 - (b) per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2, subordinatamente ai seguenti criteri:
 - i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio viene moltiplicato per un fattore 2 ma non deve superare il 1250%;
 - ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto a un minimo del 5%.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di *private equity*, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 di detto articolo, previo permesso delle autorità competenti.

3. Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC non soddisfano i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, o l'ente non è a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti

dell'OIC o delle sue esposizioni sottostanti che sono esse stesse esposizioni sotto forma di quote o azioni in un OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Qualora l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di *private equity*, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

4. In alternativa al metodo descritto al paragrafo 4, gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue:
 - (a) l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione;
 - (b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo viene confermata da un revisore esterno.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare l'articolo 145, paragrafo 1, a titolo del paragrafo 2, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SOTTOSEZIONE 2

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 148

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

1. Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti:

Importo dell'esposizione e ponderato per il rischio = $RW \cdot$ valore dell'esposizione e

dove il fattore di ponderazione del rischio (RW) è definito come

i) se $PD = 0$, RW è 0

ii) se $PD = 1$, ossia per le esposizioni in stato di inadempimento:

– dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, RW è 0;

– dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è $RW = \max\{0, 12.5 \cdot (LGD - EL_{BE})\}$;

dove la migliore stima della perdita attesa (nel seguito "ELBE") è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di inadempimento conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h);

iii) se $PD \in]0\%;100\%[$, ossia per tutti i valori diversi da quelli di cui ai punti i) o ii),

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0.999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot \frac{1 + (M - 2.5) \cdot b}{1 - 1.5 \cdot b} \cdot 12.5 \cdot 1.06$$

dove

$N(x)$ = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x)

$G(Z)$ = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui $N(x) = z$)

R = il coefficiente di correlazione, è definita come

$$R = 0.12 \cdot \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} + 0.24 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} \right)$$

b = fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come

$$b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln(PD))^2$$

2. Per tutte le esposizioni verso grandi entità finanziarie regolamentate e entità finanziarie non regolamentate, il coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato per 1,25 come segue:

$$R = 1.25 \cdot \left[0.12 \cdot \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} + 0.24 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} \right) \right]$$

3. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 198 e 212 può essere adeguato sulla base della seguente formula:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = $RW \cdot \text{valore dell'esposizione}$
 $(0.15 + 160 \cdot PD_{pp})$

dove:

PD_{pp} = PD del fornitore della protezione.

RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 3 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

4. Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.

$$R = 0.12 \cdot \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} + 0.24 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} \right) - 0.04 \cdot \left(1 - \frac{\min\{\max\{5, S\}, 50\} - 5}{45} \right)$$

Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

5. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:

Tabella 1					
Durata residua	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5
Inferiore a 2,5 anni	50%	70%	115%	250%	0%
Pari o superiore a 2,5 anni	70%	90%	115%	250%	0%

Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-

privato, il pacchetto di garanzia.

6. Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 180. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 149, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.
7. Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite (*first loss*) in caso di perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni *first loss* ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.
8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'ECAI idonea, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, escluse le esposizioni n-1, qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 149

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

1. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione

dove il fattore di ponderazione del rischio (RW) è definito come segue:

- i) se $PD = 0$, $RW = 0$
- ii) se $PD = 1$, ossia per le esposizioni in stato di inadempimento $RW = \max\{0, 12.5 \cdot (LGD - EL_{BE})\}$;

dove EL_{BE} è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per l'esposizione in stato di inadempimento conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h);

- iii) se $PD \in]0\%;100\%[$, ossia per tutti i valori diversi da quelli di cui ai punti i) o ii),

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0.999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot 12.5 \cdot 1.06$$

dove

$N(x)$ = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x);

$G(Z)$ = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui $N(x) = z$);

R = il coefficiente di correlazione, definito come

$$R = 0.03 \cdot \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} + 0.16 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} \right)$$

- 2. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una piccola o media impresa ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 198 e 212, può essere calcolato conformemente all'articolo 148, paragrafo 3.
- 3. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15.
- 4. Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, quali definite alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,04.

Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate :

- (a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica;
- (b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a

seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

- (c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;
- (d) l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
- (e) il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.

5. Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 180 e le condizioni seguenti:
 - (a) l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non collegati e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;
 - (b) i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
 - (c) l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e
 - (d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.
6. Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per inadempimento o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni *first loss* ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.
7. Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti in materia di fondi propri più elevati per tali

esposizioni.

Articolo 150

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

1. Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle detratte conformemente alla parte II o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250%, conformemente all'articolo 45, secondo i diversi metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e li applicano a differenti portafogli nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi a livello interno. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

2. In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula seguente:

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 190% per esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 290% per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 370% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale

importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione.

Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 158, paragrafo 5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV.

3. Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all'articolo 148, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui all'articolo 174, ai fattori di ponderazione viene assegnato un fattore di graduazione di 1,5.

A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90% sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65%. In questi casi M è pari a 5 anni.

4. Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni VaR (*value at risk* – valore a rischio) soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:
- (a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e
 - (b) gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 2.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

Articolo 151

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una controparte centrale e delle esposizioni commerciali con una controparte centrale sono determinati a norma degli articoli da 296 a 300, a seconda dei casi.

Articolo 152

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:

$$\text{Importo dell'esposizione ponderato per il rischio} = 100\% \cdot \text{valore dell'esposizione}$$

eccetto:

- a) cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso viene attribuita una ponderazione del rischio dello 0%;
- b) i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:

$$\frac{1}{t} \cdot 100\% \cdot \text{valore dell'esposizione}$$

dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.

SOTTOSEZIONE 3

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO DI DILUIZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI

Articolo 153

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

1. Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 148, paragrafo 1.
2. Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.
3. Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.
4. Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.
5. Le autorità competenti possono esentare un ente dai requisiti per gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante.